





CAMERA DEGLI AVVOCATI CIVILI DI NAPOLI

**ISCRIZIONI TRA I SOCI D'ONORE
DELLA CAMERA DEGLI AVVOCATI CIVILI DI NAPOLI
TRIENNIO 2014-2016**

S.E. Francesco Paolo Casavola

Presidente Emerito della Corte Costituzionale

S.E. Guido Raimondi

Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

GIANNINI NAPOLI

ISBN 978-88-7431-934-3

INDICE

CERIMONIA PER L'ISCRIZIONI TRA I SOCI D'ONORE DELLA CAMERA DEGLI AVVOCATI CIVILI DI NAPOLI di

S.E. Francesco Paolo Casavola
Presidente Emerito della Corte Costituzionale

30 ottobre 2014

Sala Auditorium presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli

Guido Raimondi, <i>Europa e diritti umani nel pensiero di Francesco Paolo Casavola</i>	9
Andrea Pisani Massamormile, <i>Il contributo di Francesco Paolo Casavola al prestigio della professione forense</i>	17
Riccardo Sgobbo, <i>"Postfazione" alla cerimonia odierna</i>	25
Lectio magistralis di S.E. Francesco Paolo Casavola, <i>L'avvocato come Leader Sociale</i>	31
Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, <i>Conclusioni</i>	37


CERIMONIA PER L'ISCRIZIONI TRA I SOCI D'ONORE DELLA CAMERA DEGLI AVVOCATI CIVILI DI NAPOLI di

S.E. Guido Raimondi
Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

10 novembre 2016

Sala Auditorium presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli

Ettore Ferrara, <i>Il diritto di difesa e il ruolo della Avvocatura nella formazione della Giurisprudenza della Corte EDU</i>	45
Francesco Caia, <i>Il Giudice Guido Raimondi e la tutela multilivello dei diritti fondamentali</i>	53
Lectio magistralis di S.E. Guido Raimondi, <i>L'avvocato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo</i>	61
Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, <i>Conclusioni</i>	69





CAMERA DEGLI AVVOCATI CIVILI DI NAPOLI

con il patrocinio del



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

giovedì 30 ottobre 2014, ore 10.30

nella Sala Auditorium presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli

S.E. IL PROF. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

Presidente Emerito della Corte Costituzionale

in occasione dell'iscrizione tra i Soci d'onore
della Camera degli Avvocati Civili di Napoli
terrà una conversazione sul tema

L'AVVOCATO COME LEADER SOCIALE

Indirizzi di saluto

Presidente del Consiglio dell'Ordine
S.E. il Presidente della Corte di Appello
Presidente del Tribunale

Introduzione

Dott. Guido Raimondi
Vice Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Prof. Avv. Andrea Pisani Massamormile
Prof. Avv. Riccardo Sgobbo

Conclusioni

Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi

GUIDO RAIMONDI

**EUROPA E DIRITTI UMANI
NEL PENSIERO DI FRANCESCO PAOLO CASAVOLA¹**

Si deve alla sensibilità della Camera napoletana degli avvocati civili, tra le primissime costituite in Italia, in occasione di questa cerimonia d'investitura del Socio d'onore Professor Francesco Paolo Casavola, la scelta di unire, nel saluto rivolto al nuovo eletto, alla voce di un esponente del Foro, il Professor Andrea Pisani Massamormile, quella di un componente di una giurisdizione europea, la Corte europea dei diritti dell'Uomo.

L'invito che mi è stato rivolto dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci fondatori della Camera civile, invito per il quale tengo ad esprimere la mia sincera gratitudine, in particolare al Presidente della Camera, Avvocato Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, mi permette quindi di essere oggi qui, nella mia città, ad onorare il Professor Casavola, una delle figure più prestigiose del mondo giuridico italiano e non solo italiano e uno dei non moltissimi esponenti della vita culturale napoletana conosciuti, stimati ed apprezzati a livello mondiale.

Il percorso intellettuale, accademico, istituzionale e civile del Professor Casavola, che è un vero umanista moderno, è unico, così come è unica la sua sensibilità per tutti gli aspetti della vita associata, di quella degli antichi e di quella dei giorni nostri, in una prospettiva giuridica, certo, ma anche politica, sociale e, direi soprattutto, storica. Una sensibilità maturata nell'alveo di un'immensa cultura costruita nel corso di una vita operosissima a partire da interessi e curiosità per i più diversi settori dell'attività umana.

Non c'è dunque da stupirsi che l'opinione del Professor Casavola sui temi cruciali del dibattito odierno, quali l'Europa, le riforme istituzionali, la riforma della giustizia, sia particolarmente ambita e ricercata. A queste riflessioni egli non si sottrae, generosamente offrendo il frutto del suo pensiero in tante occasioni di incontro, di livello scientifico, ma anche di livello divulgativo, così contribuendo alla diffusione, nella comunità accademica e soprattutto nella società civile, di quella

¹ Intervento pronunciato in occasione della cerimonia d'investitura del Professor Francesco Paolo Casavola quale Socio d'onore della Camera civile di Napoli, 30 ottobre 2014.

cultura istituzionale e civica della quale purtroppo non c'è abbondanza da noi in questo momento storico, e che è però condizione del progresso del nostro Paese.

La scelta del Professor Casavola come Socio d'onore da parte della Camera civile napoletana conferma le grandi tradizioni culturali dell'avvocatura della nostra città, mai aridamente ripiegata sui suoi interessi materiali, ma sempre aperta alla conoscenza, al progresso del diritto, alla circolazione delle idee e pienamente consapevole del ruolo fondamentale dell'avvocato, e quindi della sua responsabilità, nella società democratica. Certamente non è concepibile una democrazia senza una magistratura indipendente, ma ugualmente importante, quale condizione dell'esistenza di una società democratica, è un'avvocatura libera.

Dato questo fondamentale ruolo dell'avvocato, mi sembra evidente l'importanza della dimensione culturale nella sua formazione e nel suo agire quotidiano, in un'epoca nella quale la parola della legge deve essere resa viva in un contesto sociale, economico e scientifico in continua evoluzione, cosa che richiede agli operatori del diritto, giudici ed avvocati una sintonia con la realtà certamente non acquisibile con strumenti esclusivamente giuridici.

Ricorda lo stesso Professor Casavola in uno scritto autobiografico che, da giudice della Corte costituzionale, proprio il suo non essere specialista, in quanto romanista e storico del diritto, di alcuna delle materie concretamente trattate dalla Corte costituiva agli occhi dei suoi colleghi studiosi di discipline più "attuali", o pratici del diritto, magistrati ed avvocati, lo straordinario valore aggiunto del suo contributo alla giurisprudenza della Corte².

Dicevo della grande varietà degli interessi scientifici e culturali del Professor Casavola. Non c'è dubbio che, tra questi, i temi legati all'Europa, come anche quelli inerenti ai diritti fondamentali della persona umana, cioè gli aspetti sui quali mi vorrei soffermare, occupino una posizione privilegiata nella sua riflessione.

* * *

Del tutto naturalmente l'attenzione del Professor Casavola si è portata sul progetto europeo, del quale, mi permetto di dire, la Convenzione e la Corte europea dei diritti dell'Uomo sono parte fondamentale, come è confermato dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre del 2009, che prevede l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

² F.P. CASAVOLA, *Un itinerario di formazione e di ricerca*, in *Annali di storia dell'educazione e dell'educazione scolastica*, 2006, p. 324.

Il nesso tra il diritto romano e l'idea di Europa è evidente, ed esso è stato esplorato a più riprese dal Professor Casavola, partendo da varie prospettive. Emerge dalle sue opere la profonda convinzione che la forma costitutiva della civiltà giuridica occidentale, quindi europea, consista nella permanenza del lascito del diritto romano, inteso come *corpus* non tanto di norme, quanto di principi logici e di valori etici.

Egli ci mette in guardia, tuttavia, contro la tentazione di voler trovare una continuità tra la tradizione romanistica e l'attuale diritto dell'Unione europea.

Certamente, egli ci dice in uno scritto del 2006, a distanza di due anni dall'adozione della Costituzione europea del 2004, mai entrata in vigore a causa dell'esito negativo dei referendum svoltisi in Francia e nei Paesi Bassi, che se si vuole superare la nozione puramente geografica dell'Europa è utile interrogare la sequenza Impero Romano, Sacro Romano Impero, Respublica Christiana, Ius Commune. Politica, religione, diritto e cultura intellettuale, sottolinea il Professor Casavola, sono stati con "dominanze" successive forze di unificazione dell'Europa, ma allo stesso tempo egli sottolinea che con i nazionalismi del XIX e XX secolo la identità europea si è sgretolata.

L'Europa che nasce dopo il secondo conflitto mondiale, per impedire guerre tra Stati europei, non è in continuità con nessuna delle fasi di tendenziale unità europea susseguitesi nella storia del continente. Dunque, ci dice il Professor Casavola, è improprio usare chiavi interpretative di ripristino o di evoluzione di valori provenienti dal passato.

La costruzione dell'Europa odierna, questa è la sua disincantata visione, è dettata dalla esigenza di comporre interessi economici perché non nascano da squilibrate risorse cause di conflitti interstatali. L'ordinamento comunitario è geneticamente una *lex mercatoria* prodotta e monitorata da organi che ripetono la loro investitura da accordi intergovernativi. Dunque il diritto che possiamo chiamare europeo è per la logica e le categorie concettuali impiegate un diritto internazionale e non ancora costituzionale in senso pieno. È un diritto, conclude il Professor Casavola, il più estraneo possibile alla tradizione romanistica così come ai sistemi delle codificazioni nazionali³.

Si tratta, d'altra parte, di un diritto per così dire prepotente, che tende a travolgere le codificazioni nazionali, e che rischia di formarsi per imposizioni create dalla burocrazia europea, senza l'apporto di una scienza giuridica *colta*, in linea con la nostra tradizione.

³ E.P. CASAVOLA, *Dal diritto romano al diritto europeo*, in *Diritto@Storia, Tradizione romana*, 2006, § 9.

Di qui l'insostituibile contributo della cultura storica alla formazione del giurista odierno nel contesto europeo. Non è quindi in una illusoria continuità tra tradizione romanistica e diritto europeo dei nostri giorni che bisogna vedere il valore attuale del diritto romano e della sua storia, ma nella sua indispensabilità nella formazione del giurista moderno. È il bagaglio della tradizione romanistica, intesa per l'appunto essenzialmente come *corpus* di principi logici e di valori etici, che permette al giurista dei giorni nostri, pur in un contesto ordinamentale e normativo del tutto estraneo a quello antico, di restare fedele al lascito del diritto romano, che tuttora imprime di sé la civiltà giuridica occidentale, che in questa visione abbraccia sia la tradizione continentale di *civil law* sia quella anglosassone di *common law*. Questa, credo, è la grande lezione del Professor Casavola rispetto all'Europa ed al diritto europeo dei giorni nostri.

* * *

D'altra parte, il Professor Casavola ha colto immediatamente il nesso tra diritto europeo e diritti fondamentali, osservando che "...Sui diritti fondamentali sarà edificato il nuovo diritto europeo. Ognuno dei cinque titoli della carta dei diritti [fondamentali dell'Unione europea], dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, offre nell'articolazione dei suoi contenuti quadri di settore dell'ordinamento europeo che tagliano trasversalmente le partizioni sistematiche ereditate dal diritto romano e dai codici nazionali."⁴

Ai diritti umani il Professor Casavola ha dedicato importanti scritti⁵, la maggior parte dei quali si colloca, non sorprendentemente, nel periodo successivo alla sua elezione quale giudice della Corte costituzionale.

Immediatamente egli colse che il fondamentale ruolo di protezione delle garanzie costituzionali svolto dalla Corte della quale egli era stato chiamato a far parte si affiancava – col rischio di sovrapposizioni e discrasie – a quello sovranazionale della Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo e a quello della Corte di giustizia dell'Unione europea (allora Comunità europea) per quanto

⁴ F.P. CASAVOLA, *Dal diritto romano al diritto europeo*, cit., § 12.

⁵ *Fondamento giuridico dei diritti umani*, in *Orientamenti sociali*, 1989, 28-88 (= *Sententia legum cit.*, II, 79-89); *Eredità rivoluzionaria e fede cristiana: l'impegno per i diritti dell'uomo*, in *Giornata internazionale dei diritti umani*, Padova 10 dic. 1992, 3-17 (= *Sententia legum cit.*, III, 143-157); *Garanzie costituzionali e diritti fondamentali: la lezione del passato*, in *Garanzie costituzionali e diritti fondamentali*, Roma, Ist. Enc. Ital., 1997, 3-6 (= *Sententia legum cit.*, III, 259-262); *I diritti umani*, in *Univ. di Padova, Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli*, 12, Padova, 1997, 1-48 (= *Sententia legum cit.*, III, 347-382).

riguarda l'ambito comunitario. Egli fu subito consapevole della problematica che oggi si ricollega alla cosiddetta "tutela multilivello" dei diritti fondamentali. Nello stesso scritto del 2006 che evocavo prima, egli osservava che "...Sarà inevitabile che per una esigenza di eguale tutela dei diritti per tutti i cittadini europei si imporrà un coordinamento tra le giurisdizioni costituzionali nazionali e le due corti europee di Strasburgo e del Lussemburgo sia per la legittimazione all'accesso sia per le regole processuali"⁶.

Relativamente al rapporto con il diritto romano, anche per i diritti fondamentali il Professor Casavola ha lucidamente affermato che di essi, che scaturiscono da una visione moderna dei rapporti tra Stato ed individuo, sarebbe inutile cercare le radici nella tradizione romana, che nemmeno conobbe una figura paragonabile a quella del diritto soggettivo⁷.

In ordine alla proclamazione dei diritti fondamentali a livello internazionale nel secondo dopoguerra, a partire dalla Dichiarazione europea dei diritti dell'uomo del 1948, il Professor Casavola spiega il fenomeno con il fallimento dei sistemi nazionali di tutela degli individui. Di fronte alle mostruose manifestazioni di regimi totalitari, che pure, come quello nazista, avevano potuto contare sul travestimento giuridico e quindi sulla canalizzazione delle loro criminali atrocità in forme apparentemente legali, egli osserva come il nuovo ordine mondiale, secondo il preambolo della Dichiarazione universale, sia oramai legato «al riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali e inalienabili, fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo»⁸. Oggi la protezione dei diritti fondamentali della persona umana appartiene anche alla responsabilità della comunità internazionale e, per quanto riguarda il nostro continente, essa è parte fondamentale del progetto europeo, nel cui contesto essa si manifesta con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, strumento pan-europeo che lega oggi 47 Stati, cui aderirà, come accennavo, l'Unione europea.

Come dicevo, il Professor Casavola ha avuto sempre consapevolezza del duplice livello, nazionale ed internazionale, livelli tra loro complementari, della tutela dei diritti fondamentali e del ruolo da protagonista, al livello nazionale, della Corte costituzionale, della quale egli è stato giudice e Presidente tra i più prestigiosi.

⁶ F.P. CASAVOLA, *Dal diritto romano al diritto europeo*, cit., § 12.

⁷ F.P. CASAVOLA, *Diritti e potere*, *Lectio Magistralis letta ad apertura della Giornata Mondiale della Filosofia a cura dell'UNESCO* – Palermo, 20 novembre 2008, p. 2.

⁸ F.P. CASAVOLA, *Diritti e potere*, cit., p. 4.

Della giurisprudenza costituzionale in tema di diritti fondamentali, egli stesso ha ricordato come sentenze della Corte abbiano ricondotto all'articolo 2 della Costituzione i diritti all'immagine, al nome, alla riservatezza, all'onore e alla reputazione, all'identità personale, al mutamento di sesso, al diritto di fondare una famiglia e di procreare, alla libertà di informazione, al diritto all'abitazione del convivente *more uxorio* del locatario defunto, al diritto alla salubrità dell'ambiente, alla libertà sessuale, all'autodeterminazione, alla *privacy*, alla frequenza scolastica del disabile, all'espatrio, al diritto di figli incestuosi al riconoscimento giudiziale della paternità e della maternità⁹.

È interessante notare, in questo elenco che si deve allo stesso Professor Casavola, la compresenza di diritti cosiddetti di prima, di seconda e anche di terza generazione. Non solo cioè di diritti di natura civile e politica, la cui invocabilità davanti al giudice non è dubbia, ma anche di diritti di natura economica e sociale, come il diritto all'abitazione, o "nuovi" diritti, come il diritto all'ambiente.

L'indivisibilità, l'interdipendenza e la complementarità tra i diritti umani di tutte le categorie viene sì proclamata in modo pressoché unanime, ma in effetti le differenze nella tutela, specie tra i diritti civili e politici da una parte e quelli di natura economica e sociale dall'altra, esistono e sono vistose. Tanto ciò è vero che si è potuto dire a proposito dei diritti sociali, come ha fatto Pierre-Henri Imbert in un suo celebre articolo, "diritti dei poveri, poveri diritti" (*droits des pauvres, pauvres droits*)¹⁰.

Nel contesto della Dichiarazione universale del 1948 – che è un atto di altissimo valore politico e morale, ma non è giuridicamente vincolante – i diritti civili e politici sono enunciati insieme a quelli di carattere economico e sociale, ma nei successivi Patti delle Nazioni Unite sui diritti umani del 1966, questi sì giuridicamente vincolanti, le due categorie vengono separate in due strumenti diversi. Lo stesso avviene sul piano europeo, dove i diritti civili e politici sono enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, mentre quelli di natura economica e sociale trovano la loro casa nella Carta sociale europea, uno strumento nobilissimo, ma certamente meno efficace della Convenzione.

A proposito dei diritti sociali, è sempre il Professor Casavola a notare nella Dichiarazione universale l'influenza della dottrina sociale della Chiesa cattolica, quale era stata espressa specialmente dalla enciclica *Rerum Novarum* di Leone XIII del 1891 e dalla *Quadragesimo anno* di Pio XI del 1931¹¹.

⁹ F.P. CASAVOLA, *Diritti e potere*, cit., p. 5.

¹⁰ P.-H. IMBERT, *Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s) ? Réflexions sur les droits économiques, sociaux et culturels*, in *Revue du Droit Public*, 1989, p. 739 e s.

¹¹ F.P. CASAVOLA, *Diritti e potere*, cit., p. 4.

Il contributo del Professor Casavola alla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di diritti umani è stato notevole.

Non è possibile naturalmente ricordare qui tutte le pronunce della Corte in tema di diritti umani nelle quali il Professor Casavola è stato relatore, ma ad alcune vorrei accennare.

Con la sentenza n. 199 del 1° luglio 1986 veniva pienamente equiparata la posizione del minore straniero, nel quadro della adozione internazionale, a quella del minore italiano, così estendendo al minore straniero la protezione della legge italiana abbandonato in Italia prima della entrata in vigore della legge 184/83, protezione che, in discordanza con il *favor minoris* che pure veniva indicato come ispiratore della legge, veniva riservata al minore italiano.

Ma sono in particolare due sentenze che vorrei evocare, due pronunce che rivelano la grandissima sensibilità del Professor Casavola proprio in tema di diritti sociali. Si tratta delle sentenze n. 404 del 1988 e n. 559 del 1989 in materia di diritto alla casa.

Con la prima sentenza veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo della legge n. 392 del 1978, la legge sull'"equo canone" nella parte in cui non prevedeva tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio*; che il coniuge separato di fatto succedesse al conduttore, se tra i due si fosse così convenuto; la successione nel contratto di locazione al conduttore che avesse cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi fosse prole naturale.

Con la seconda sentenza era dichiarata l'incostituzionalità delle pertinenti disposizioni di legge regionale e nazionale nelle parti in cui non prevedevano la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero come presupposto della voltura della convenzione di concessione dell'alloggio a favore del convivente affdatario della prole.

In entrambe le pronunce la Corte ha messo in evidenza che la *ratio decidendi*, alla luce del parametro di costituzionalità costituito dall'art. 2 della Costituzione, si manifesta anche come esigenza di "garantire (...) un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione (sentenza n. 217 del 1988)", riscontrabile nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali del 16 dicembre 1966, richiamando la sua precedente giurisprudenza, nella quale la Corte aveva già altra volta riconosciuto "indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione", e aveva individuato in tale dovere, cui corrisponde il diritto so-

ziale all'abitazione, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, un connotato della forma costituzionale di Stato sociale (cfr. sentenza n. 49 del 1987).

* * *

Mi è sembrato opportuno in queste parole sottolineare l'impegno intellettuale del Professor Casavola sui temi dell'Europa e dei diritti umani perché credo che proprio su di essi si andrà dipanando il futuro del diritto e quindi quello della giurisdizione e dell'avvocatura. La scelta del Professor Casavola come Socio d'onore della Camera civile va a mio giudizio al di là dell'intento di rendere omaggio ad una figura prestigiosissima del mondo giuridico italiano, e segna altresì l'impegno dell'avvocatura napoletana, in linea con le sue grandi tradizioni, verso una costante crescita culturale orientata verso il futuro, una crescita che aiuti a non temere i cambiamenti necessitati da un mondo globalizzato ed in costante e rapidissima evoluzione.

Ringrazio per l'attenzione.

ANDREA PISANI MASSAMORMILE

IL CONTRIBUTO DI FRANCESCO PAOLO CASAVOLA AL PRESTIGIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

1. Troppe idee, troppi sentimenti si sono affollati, sovrapposti, confusi durante la preparazione di questo mio intervento. Da un lato avvertivo il desiderio di manifestare il sincero affetto ed il profondo rispetto per i valori etici di cui lo Studioso che oggi onoriamo è sereno custode, così lasciando però in ombra i suoi altissimi meriti professionali; dall'altro incombeva il rischio di abbandonarsi all'indicazione ed alla descrizione dei tanti incarichi e dei prestigiosi riconoscimenti di cui Egli è stato destinatario, così tuttavia esponendomi alla sua silenziosa disapprovazione, perché Francesco Paolo Casavola è troppo schivo per apprezzare un pur giustificato approccio di sterile celebrazione.

Troppo vasti si presentavano poi i campi di indagine da arare per contenere l'esposizione in tempi ragionevoli ed i sentimenti in binari sufficientemente rigorosi. Ho finito col pensare di percorrere la più banale delle strade possibili, sfidando il paradosso con cui quest'ultima sembrava scontrarsi nell'occasione odierna: mi è sembrato opportuno, in altri termini, dimostrare perché Francesco Paolo Casavola non solo e non tanto meriti la nomina a Socio d'onore della Camera Civile di Napoli, quanto piuttosto appaia l'incarnazione di quelle segrete aspirazioni, forse di quei nostalgici sogni che in quella figura abbiamo sempre idealmente visto racchiusi.

2. Lo statuto della Camera Civile dice che possono essere nominati Soci d'onore, attraverso un complesso procedimento idoneo ad esprimere la rilevanza endoassociativa della decisione da assumere, "*insigni giuristi o eminenti avvocati civilisti che abbiano dato lustro e prestigio alla professione forense*". Dunque un requisito soggettivo in due alternative ed un requisito oggettivo non altrimenti realizzabile che secondo quell'unica prescrizione, di assai difficile traduzione pratica.

Il prof. Francesco Paolo Casavola si iscrive di diritto fra gli insigni giuristi.

So bene quanto il suo innato rifiuto di ogni forma di vanità (preciso insegnamento dei suoi Maestri, Mario Lauria e Francesco De Martino, come Egli stesso ebbe a ricordare) si opponga, come ho già accennato, all'enfasi di una compiaciu-

ta declamazione del suo *cursus honorum* e mi limiterò allora a ricordare che egli è un Maestro, universalmente riconosciuto, del diritto romano di cui ha insegnato la Storia e le Istituzioni, negli Atenei di Bari e di Napoli; che ha firmato libri che di quella disciplina restano inamovibili pietre miliari e basti ricordare in proposito il mutamento della prospettiva di indagine da Lui inaugurato e di cui sono espressione soprattutto i saggi raccolti nel volume *Giuristi Adrianei*, di recente ristampato; che proprio il suo prestigio di giurista lo ha portato ad essere anche Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli; che è stato poi per lunghi anni giudice della Corte Costituzionale, fino a ricoprire, tra il 1992 e il 1995, l'altissimo scanno di Presidente di quella Corte. Il suo contributo in questi ruoli, da tutti riconosciuto, è stato luminoso, efficace, profondo. Ma se mi è consentito esprimere qui un personale convincimento, vorrei dire che un particolare motivo di ammirazione sta nell'ampiezza del suo sguardo, costantemente proiettato sul mondo del diritto come vicenda dell'umanità e sapientemente costruito sulla conoscenza storica dell'evoluzione di norme ed istituti, frutto – come Egli ebbe a dire – dell'instancabile, penetrante lavoro dei secoli.

Nel rigore dell'argomentazione di Francesco Paolo Casavola, studioso, storico ed operatore del diritto, affiora spesso la considerazione che la società moderna è alla ricerca, talvolta spasmodica, benché molto spesso inconsapevole, di solidarietà, un bene che per sua natura non tollera la finzione delle frontiere territoriali. Nel suo pensiero si coglie perciò la tensione verso un'auspicata rifondazione, nell'esperienza giuridica attuale ed alla luce dei valori dell'oggi, dell'universalismo che fu del diritto romano e così lo sforzo di imprimere nuovo impulso alla spinta di unificazione dei popoli. La convinzione per cui “la nuova ragione del diritto sta nella promozione della persona umana stabilendo equilibri tra individui e comunità” è stata evidentemente preziosa quando l'odierno premiato ha ricoperto il ruolo di Giudice delle Leggi perché Gli ha lasciato scorgere, dietro queste ultime e nell'esercizio del più delicato dei giudizi, non l'egoismo racchiuso nei confini della sovranità statale, ma l'apertura suggerita dalla conoscenza dell'uomo.

3. È stata ancora la raffinata preparazione del giurista, unita alla statura culturale e morale dell'intellettuale, a fondamento di molti altri, prestigiosi incarichi che Francesco Paolo Casavola è stato chiamato a ricoprire, da quello di Garante per l'editoria e la radiodiffusione a quello di Presidente del Comitato Nazionale di Bioetica ed a quello di Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, ovunque mietendo consensi e gratitudine.

Non andrò oltre questa rapida sintesi e consentitemi anche di non ripetere, a proposito del contributo dato dal premiato in questi numerosi e multiformi incarichi, le espressioni rituali che in proposito si adoperano. A me sembra, in verità, un po' per esperienza diretta, un po' per quel che è possibile leggere, un po' per quanto di lui mi è stato detto con affetto e rispetto, che il contributo dato da Francesco Paolo Casavola nei tanti, importanti ruoli istituzionali che la vita gli ha meritatamente riservato, è stato soprattutto quello, scolpito prima nel suo animo e trasmesso poi alla sua opera, derivante dall'incontro fra un'appassionata dedizione agli studi umanistici ed un'intensa ancorché mai ostentata religiosità. Di nuovo soccorrono le sue stesse parole, perché è difficile non essere rapiti dalla forza trascendente che, in una società panmercantilistica come quella in cui trascorriamo la nostra parentesi, vi è nel pensiero e nell'azione di chi ha osservato che "universalismo cristiano e universalità del diritto romano diventano forme combacianti a modellare l'ideale europeo della giustizia". Non so dire, ahimè, se così è stato od è o mai sarà in un'Europa che sembra purtroppo lontana dal sogno dei suoi padri fondatori, ma so per certo che solo un insigne giurista, nel significato profondo di questo concetto, può esprimere questa meditata convinzione, traendola da un personale e non comune bagaglio di cultura e di sensibilità.

Ed a proposito di quest'ultimo aspetto – la sensibilità del giurista – mi piace ricordare che, ascoltando un discorso di Francesco Paolo Casavola in un'affollata sala partenopea, gli sentii dire che il diritto deve a volte coniugarsi con la tenerezza. Colsi così una scintilla nuova, preziosa per riaccendere un interesse professionale per i fenomeni economico – patrimoniali, che appariva allora declinante nel mio foro interno e che invece riaccesi, filtrandone la considerazione alla luce di nuovi panorami.

4. Se tutto ciò vale per il requisito soggettivo richiesto dallo statuto, può apparire singolare, ragionando ex ante, che pure chi non eserciti la professione forense possa recare ad essa lustro e prestigio, perlomeno quanto è sorprendente che invece, qualche volta, proprio chi la eserciti possa portarle gravi attentati.

Occorre premettere che deve ritenersi merito altissimo quello di dare lustro e prestigio alla professione forense, proprio perché quest'ultima, nonostante le offese del presente, vista nella luce della sua tradizione, nel rango che la Costituzione le assegna e nella nobiltà degli obiettivi sociali che in principio le sono propri, possiede di per sé lustro e prestigio in misura tanto elevata che nessun'altra esperienza o attività professionale può superarli.

Di nuovo è il pensiero di colui che oggi meditatamente onoriamo ad offrire la leva indispensabile per una dimostrazione che diviene così più leggera. In uno

scritto sull'educazione del giurista, Francesco Paolo Casavola ci ricorda infatti che "il diritto ... è il duttile e modificabile strumento della quotidiana e storica ragionevolezza della vita degli uomini, che accompagna e guida il mutamento dell'economia, degli assetti sociali ... della cultura intellettuale e materiale"; poi in tutt'altra sede, nella presentazione di un volume destinato a celebrare un'antica istituzione partenopea, testimone della perduta generosità della nostra gente, e nel descriverne le ragioni della nascita, Francesco Paolo Casavola descrive il miracolo, tanto privo di spettacolarità quanto silenziosamente prodigioso, di "un monito evangelico [che] si era fatto valore e dovere civile" e perciò lancia un duro, ancorché composto rimprovero contro l' "indifferenza di ceti, dottrine economiche, movimenti politici dei nostri tempi".

Ecco, se è consentita una sintesi di questi vertici, vorrei dire che il diritto è innanzitutto cultura e nelle mani del giurista può divenire arma etica, per contrastare l'indifferenza di una società intrisa di grettezza economicistica e suddita dei falsi idoli di un liberismo che, tuttavia, è pensiero debole, insensibile protagonista – come ogni giorno dolorosamente constatiamo – di ripetuti e devastanti fallimenti, umani prima ancora che economici.

Quelle parole sull'indifferenza dell'economia e della politica, dunque, possono questa mattina suonare come conferma e come testimonianza.

5. Come conferma, in primo luogo, perché quelle parole danno ragione della battaglia che gli avvocati ora sostengono non nel proprio interesse, ma in quello della giustizia e della stessa civiltà giuridica e quell'indifferenza, così efficacemente stigmatizzata, così sconcertante, probabilmente frutto di ignoranza e compiacenza, è proprio il male contro cui vorremmo si levasse il grido di sdegno di tutti.

Quelle parole, pronunziate da un pensatore *super partes* e di unanimemente riconosciuto spessore umano e culturale, ci dicono che è giusto ribellarsi – pacificamente, ma strenuamente – al tentativo di regolare la giustizia solo sulla scorta dell'economicità delle scelte. Il problema della giustizia civile è divenuto solo quello della sua lentezza e sembra che la "giustizia" del processo civile debba ormai prescindere del tutto dalla qualità del suo prodotto o, sotto diverso angolo visuale, che gli investimenti esteri siano frenati solo dai ritardi della giustizia italiana, non anche dai molti ulteriori mali che in essa si annidano e magari dalla pressoché assoluta irresponsabilità del giudice. Di fatto, siamo partiti da considerazioni condivisibili, quella della lentezza della giustizia e dei suoi guasti, appunto, ed ancora quella di contenere per quanto possibile la spesa pubblica, ma siamo poi giunti a conclusioni aberranti, perché ormai le riforme in tema di giustizia vengono valutate non sul metro della tutela che assicurano, ma su quello

del risparmio che producono per le casse dello Stato o della speranza di ritorno al profitto che consentono alle imprese.

All'orizzonte si profila un nuovo inganno, su cui non è possibile tacere: perché se a lungo si è pensato di porre riparo ai guasti della giustizia dissuadendo pesantemente, quasi minacciosamente i cittadini dall'accostarsi ad un giudice, ora si pensa addirittura a degiurisdizionalizzare la giustizia, ribaltandone sui privati costi e peso organizzativo. Senonché, lasciare che la giustizia divenga un fatto privato, significa consentire che in essa si riproducano le regole o, peggio ancora, il difetto di regole del mercato. Ma il mercato non è il luogo del giusto, bensì quello dell'utile dove solo i più forti fanno cosa, come e quando comprare.

La conferma dunque è in ciò che, quando ci battiamo contro questo degrado, la legittimazione ci viene anche dall'impossibilità di tollerare l'indifferenza che la politica e le dottrine economiche dei nostri tempi vanno mostrando rispetto al valore della giustizia.

6. La testimonianza poi. Di nuovo, infatti, attraverso il pensiero del Giurista che oggi onoriamo è possibile comprendere perché la professione forense possiede e come ad essa sia possibile portare lustro e prestigio, quali siano i suoi lineamenti e quale possa essere il suo ruolo sociale, che di quello fondamentale svolto nel processo è pur sempre un prius, benché di quest'ultimo sia poi largamente tributario.

Può essere utile, in proposito, decodificare le molte verità sottese ad un antico e stentoreo monito, oggi tornato pienamente attuale sia pur sotto nuove luci, che proviene dalla cultura dei romanisti e che Francesco Paolo Casavola più volte richiama: «*omne ius hominum causa constitutum*».

È necessario cioè, e forse è urgente riuscire ad intendere la razionalità che lega e deve legare il diritto ai fini che si rappresentano gli uomini e le donne ed al bisogno di tutela che essi lasciano emergere, con la consapevolezza che di tutto ciò il giurista interprete è l'immancabile artefice, nonostante la diversa illusione dell'epoca delle grandi codificazioni, rapidamente diffusasi ed altrettanto rapidamente tramontata, quanto meno nell'invincibile concretezza dei fatti.

Ed è utile allora ripensare alle categorie fondamentali di cui si nutre la nostra opera di giuristi interpreti ed intendere il diritto, il processo, la difesa, non come gli strumenti di un sapere specialistico ed isolato, ma piuttosto come espressioni della grande vicenda umana che i secoli tramandano e descrivono. A ben riflettere, infatti, il diritto è il prodotto della storia, del pensiero degli uomini e del loro vivere in relazione con gli altri, così come lo sono le lettere e le arti. Non è tecnica, dunque, ma filosofia, umanesimo, rispetto della persona umana. La norma

non è, non può essere, nonostante gli sforzi teorici e le dolorose imposizioni che le esperienze del passato ciclicamente illustrano, mero comando, ma ragione di regole umane di convivenza, la cui persuasività deve riposare sulle dinamiche sociali che la ispirano e che in essa devono riversarsi.

Il processo non è solo un meccanismo per amministrare il torto e la ragione, ma è anche e soprattutto il banco di prova della dignità che alla persona umana non può essere tolta, neppure quando è tradotta al cospetto dell'autorità. Perché il compito del processo è quello, che si gioca sul crinale tra civiltà e barbarie, di comporre l'antitesi tra la sacralità della libertà individuale e la necessità sociale della coercizione, patrimoniale o personale che sia.

La difesa ha innanzitutto una radice filosofica, che la mette in diretta funzione della crescita e della libertà, innanzitutto culturale, della persona umana, sicché essa richiede la profonda conoscenza dell'uomo ed anzi, per ripetere le forti parole della Caritas in veritate, di tutto l'uomo e di tutti gli uomini.

7. Se allora a tutte le professioni intellettuali tocca un compito di nevalgico impatto sociale, quello di trasferire alla vita quotidiana e di sottoporre ad un accorto vaglio etico le incessanti e sempre nuove conquiste delle scienze e del pensiero umano, così come di percepire l'evoluzione delle grandi narrazioni che affiancano l'inesorabile scorrere della storia, alla professione forense toccano compiti peculiari, che sono il tramite per conseguire altissimi obiettivi sociali.

Noi siamo difensori, dentro e fuori del processo, e dunque da noi dipende la "giustizia" del processo, non conseguibile senza l'esercizio rigoroso della difesa, e l'affermazione del principio di legalità, non conseguibile senza la responsabile diffusione della conoscenza della legge.

La nostra forza non è dunque, né è mai stata quella di avere un potere da esercitare, ma quella delle idee che siamo in grado di elaborare, presentare, sostenere. E se la forza della difesa sono le idee, la sua sostanza è la cultura che in essa spieghiamo ed il suo scopo è la libertà che così tuteliamo.

All'avvocato, dunque, tocca il compito, che non esiterei a definire esaltante, di coniugare, in funzione del valore della libertà, due principi costituzionali e, prima ancora, due fondamentali fattori di crescita civile ed umana, quali sono appunto la pienezza della cultura e l'effettività della difesa.

Attesa poi la loro collocazione spontanea fra cittadino e ordinamento, gli avvocati devono essere altresì i primi interpreti del principio di legalità e quest'ultima non può esaurirsi nella mera applicazione tecnica dello *ius positum*, ma deve invece tradursi in incessante ricerca filosofica di giustizia, ricerca sociale di equità, ricerca personale di verità.

8. Rileggendo perciò con trepidazione, in vista di questa cerimonia, il pensiero del Giurista che oggi premiamo, consegnato ai suoi innumerevoli scritti, abbiamo compreso quante preziose indicazioni abbia offerto all'urgente opera di riscoperta e rivalutazione del ruolo dell'avvocato, tema cui sarà dedicata, di qui a poco, la sua lezione magistrale. Di un avvocato rinnovato protagonista sociale Egli ci ha parlato, a ben vedere, quando ha detto che il nuovo diritto europeo sarà edificato sui diritti fondamentali, finalmente riscattando così la sua genesi di mera *lex mercatoria*: perché senza l'etica e la cultura degli avvocati questo poderoso edificio non sarebbe stato possibile progettare, né costruire e non sarebbe ora possibile mantenere. Nella misura, infatti, in cui il diritto fondamentale va scoperto, per così dire, nei processi sociali, poi disciplinato ed infine tutelato a prescindere e magari contro lo *ius positum*, occorrono avvocati che sappiano comprendere i tanti e sempre nuovi bisogni degli uomini e delle donne, prima ancora che di essi si avveda l'ordinamento.

Di un avvocato che sappia distinguersi per capacità propositiva il prof. Casavola ci ha parlato quando ha ammonito che "i grandi giuristi non sono annoverabili né nei parlamenti, né negli organi giudiziari" e che "l'inadeguatezza dei legislatori produce contenzioso e sollecita crescente interpretazione giudiziaria" e quando, di conseguenza, ha posto l'accento sulla crescita di un diritto giurisprudenziale o interpretato, che va sfumando la differenza fra *civil law* e *common law* e che ha ormai maggior valore di quello dettato dal legislatore, come "è reso manifesto dalla categoria del diritto vivente che la Corte Costituzionale italiana identifica nelle pronunce delle supreme giurisdizioni".

Nella modernità e nella profondità, vorrei dire nel pathos di questo pensiero, infatti, noi oggi leggiamo che la giurisprudenza non è e non può essere l'invenzione del solo giudice, per quanto autorevole e preparato possa essere, ma affonda invece le sue ineliminabili radici nello scrupolo, nella dedizione, nell'intelligenza del difensore, che mai ritiene adeguata la sua opera alla sacralità civile della missione che gli è affidata, sicché continua senza sosta a ricercare tesi più convincenti, parole più efficaci, sintesi più brillanti, così spesso edificando piccole e discrete opere d'arte, che a null'altro aspirano se non a spegnere l'ansia del loro autore e che a volte, proprio perciò, riescono non solo a convincere un giudice, ma anche a mutare consolidate letture di norme e di istituti.

Il Giurista insigne che oggi con convinzione premiamo, ci ha ancora ricordato che il giudizio di ragionevolezza, cui le leggi sono oggi sottoposte dalle Corti Costituzionali, significa che le norme prodotte dallo Stato devono mostrare "uno scopo accettato dalla comunità dei cittadini", e che allora è nuovamente tempo di "restituire al giurista la responsabilità, che fu sua in qualche segmento del

passato, di guidare il progresso della comunità umana attraverso il progresso del diritto”. Questo giurista non può che essere, *primus inter pares*, quello forense, colui cioè che nel magma incandescente della realtà trova il modo di forgiare una regola concreta che anticipi, componga o sani i conflitti.

9. Dagli studi, dalle parole, dalla vita stessa dello Studioso, del Giurista impegnato nel sociale, dell’Uomo delle Istituzioni che noi oggi onoriamo possiamo trarre, in definitiva, l’indicazione che l’avvocato tornerà ad essere centrale, come ogni società richiede, quando tornerà a costruire il suo perenne cambiamento sulle linee dell’etica e della cultura ed anzi sulla cultura come componente fondamentale della sua etica, quando tornerà ad essere divulgatore, sentinella e testimone del formidabile patrimonio ideologico che la sensibilità sociale e le tradizioni gli consegnano: sentimento di libertà, radici umanistiche, bagaglio culturale.

Da questo patrimonio che ogni avvocato dovrebbe e potrebbe possedere dipende, nei coni d’ombra della storia, il rispetto della legge e nel contempo la lotta alla sua ingiustizia e così di perpetuare, nei limiti e nelle possibilità di ciascuno, l’insegnamento dei due Maestri che maggiormente hanno influito sul pensiero occidentale e che, accettando con estrema lucidità di bere la cicuta o di sopportare, con infinito amore, il tormento della Croce, ci hanno detto che proprio rispettando sino in fondo l’autorità, se ne può svelare l’intima assenza di autorevolezza e così mutare il corso degli eventi.

10. Illustre e caro Professore, mi consenta di rivolgermi così a Lei, con la semplicità che è figlia della sincerità e di un affetto fatto di ammirazione e rispetto.

Lei oggi ci parlerà dell’avvocato leader sociale e noi seguiremo con la massima attenzione la Sua nuova lezione, di essa ci gioveremo ed anzi ci arricchiremo così come è accaduto in passato, tutte le volte che abbiamo potuto leggere o ascoltare i tesori del Suo pensiero. Ma Lei ha già reso lustro e prestigio alla professione forense, perché ha ricordato a tutti, dall’alto di una Cattedra culturale e morale che non ha uguali, i valori che essa può esprimere e l’insostituibile ruolo che può adempiere in una compiuta democrazia e, prima ancora, in una società che voglia definirsi ed essere civile.

Lei ha incarnato i valori della cultura, della legalità, della libertà e così gli ideali di una professione che vuole restare, appunto, figlia della cultura, sorella della legalità, madre della libertà.

RICCARDO SGOBBO

“POSTFAZIONE” ALLA CERIMONIA ODIERNA

1. Il mio breve intervento voleva essere una “Prefazione” alla Cerimonia di oggi; giunti ora al termine della stessa, e dopo le interessanti relazioni sin qui ascoltate, può considerarsi, per così dire, una “Postfazione”.

2. La Camera degli Avvocati Civili di Napoli, della quale ho l'onore di essere Vice Presidente, fu costituita, se non prima, fra le primissime in Italia, nell'anno 1975, per iniziativa – come ricorda icasticamente Andrea Pisani Massamormile nella “Breve storia della Camera Civile Napoletana” – di un “manipolo di valorosi avvocati”, legati da stima reciproca e da comunanza di valori etici e professionali.

Di quel manipolo, dei quali con orgoglio e tenacia continuiamo il cammino e conserviamo i valori, vorrei rievocare i nomi: Luigi Zevola, Giuseppe Barra Caracciolo di Basciano, Alfonso Batà, Guido Belmonte, Vincenzo Cardarelli, Ugo Cattaneo, Corrado d'Alessandro, Dante d'Alessandro, Gioacchino della Pietra, Michele Di Gianni, Giuseppe Di Rienzo, Girolamo Gaglione Barba, Gabriele Lanzara, Fernando Lombardi, Ugo Marsiglia, Sergio Minozzi, Mario Rosario Pepe, Mario Pisani Massamormile, Francesco Soprano, Giuseppe Zevola.

A tutti loro va la nostra più viva riconoscenza, a quelli che non sono più tra noi il nostro commosso ricordo.

3. Venendo, dunque, alla Cerimonia odierna, l'Assemblea dei Soci Fondatori della Camera Civile Napoletana, su proposta del Direttivo, ha deliberato l'iscrizione quale Socio d'Onore del Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, insigne giurista, per l'altissimo contributo da Egli offerto agli studi giuridici, alla cultura ed alle Istituzioni, e per il “lustro e prestigio” reso alla professione forense.

Al di là dei toni ufficiali, tutti i Soci sono particolarmente felici di accogliere il Maestro in seno alla Camera Civile di Napoli come in una Famiglia, con l'augurio di poterlo avere partecipe alle proprie iniziative culturali, tese all'affermazione e promozione dei valori della legalità, cultura e libertà.

4. Il Professore Francesco Paolo CASAVOLA, dopo aver conseguito nel 1958 a Napoli la libera docenza, è stato Professore nell’Università di Bari e, poi, dal 1967 definitivamente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”, ricoprendo l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Romano e, quindi, di Storia del Diritto Romano, ove è stato anche Preside – come molti di noi ricordano – dal 1983 al 1986, autorevole, quanto sempre affabile e aperto al dialogo con gli studiosi più giovani e con gli studenti.

Tra le sue numerose e prestigiose cariche ed impegni istituzionali, ricordiamo che è stato Garante per l’Editoria e la Radiodiffusione (1996-1998) e, quindi, alla guida dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana (dal 1998 al 2009).

Dal 2006 è Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica (*“La bioetica è la grande rivoluzione culturale della postmodernità ... alla confluenza di due flussi, quello umanistico e quello scientifico”*: così scrive il Nostro nella premessa al volume “Bioetica. Una rivoluzione postmoderna”, Roma 2014).

Insignito di numerose e alte onorificenze, tra le quali tiene particolarmente – ne sono a conoscenza per una confidenza – alla Medaglia d’oro ai benemeriti della Scuola della Cultura e dell’Arte (1982).

Eletto dal Parlamento nel Febbraio 1986 Giudice della Corte Costituzionale, ne è stato Presidente dal Novembre 1992 al Febbraio 1995.

5. Durante il suo mandato di Giudice delle leggi, in una stagione di forte impegno della Consulta per il rinnovamento ed adeguamento del nostro ordinamento ai principi e valori costituzionali, è stato estensore di *“decisioni importanti per la vita del Paese”*.

Tra queste vorrei ricordare:

A) le due sentenze (n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991) di portata storica, che hanno affermato per la prima volta il principio supremo di *“laicità dello Stato”* e di *“libertà di religione”*. Nella prima scrive la Corte: *“... I valori richiamati concorrono, con altri (...), a strutturare il principio supremo di laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità, ... implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”*.

A proposito poi del diritto di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, la Corte, dopo un’ampio *excursus* storico sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa, aggiunge: *“... Torna qui la logica strumentale propria dello Stato – comunità, che accoglie e garantisce l’autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica.”*

Lo Stato è obbligato ... ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica.

Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo ... Per quanti decidono di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale della religione”.

B) La sentenza n.404 del 1988, che ha esteso anche al convivente “*more uxorio*” il diritto di succedere nel contratto di locazione, ai sensi dell’art. 6 della L.392/78, sia in caso di morte del conduttore che in caso di allontanamento di quest’ultimo dall’alloggio comune, con conseguente cessazione della convivenza (purchè, in tale ipotesi, vi sia prole naturale).

La Corte perviene alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 6 cit. (ampliando così il novero dei soggetti aventi titolo alla successione nel contratto di locazione ad uso abitativo), non già – si noti – attraverso la equiparazione tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio (ribadendo, anzi, la diversità della condizione del coniuge da quella del convivente “*more uxorio*”), bensì attraverso il riconoscimento del “*diritto sociale all’abitazione*” collocabile fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art.2 Cost..

Scrivendo a tal proposito la Corte che il legislatore dal 1978 ha voluto farsi interprete “*di quel dovere di solidarietà sociale, che ha per contenuto l’impedire che taluno resti privo di abitazione e che si specifica ... nel non privare del tetto, immediatamente dopo la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della famiglia legittima, purchè con quello abitualmente conviventi*”.

6. Le sentenze dovute alla penna del Prof. Casavola – e i brani riportati ne recano significativo esempio – si distinguono per la cultura, non solo giuridica, che esprimono, il rigore dell’argomentazione e l’eleganza dello stile.

Esse denotano poi una particolare sensibilità, che lo stesso Prof. Casavola in una breve nota biografica, ci aiuta a disvelare: quella per la natura diacronica del diritto.

“*Ogni norma – Egli scrive – pur nella sua formulazione più moderna e nel suo processo genetico più recente, trattiene anche soltanto l’eco di una storia remota.*

Il conoscere e il decidere, che sono il compito del giudice, vedono diminuite le probabilità di errore, se si sa risalire indietro oltre la soglia immediata ed attuale del dettato legislativo.

Va da sé che essere giudice delle leggi significa imparare a riunire etica, politica e diritto, tre universi, che la cultura accademica e quella della giurisdizione tengono separati per un improprio pudore intellettuale, l’una, o per una astratta rappresenta-

zione dello Stato di diritto a poteri separati e contrapposti, l'altra” (così Francesco Casavola, “Un itinerario di formazione e di ricerca”, in *Annali di storia dell'educazione*, 2006, 13, pag. 324).

7. Fin qui il Casavola, Giurista. Ma vorrei concludere citando talune riflessioni del Prof. Casavola, quale acuto e severo osservatore dei nostri tempi.

Sulla politica.

“Occorre – Egli scrive – una mobilitazione delle intelligenze e delle coscienze di milioni di cittadini. Occorre che l'esercizio del diritto politico per eccellenza, il suffragio universale, sia non la captazione del consenso attraverso la propaganda, il vincolo clientelare, o confessionale, o di classe, ma giudizio maturo dei governanti finalmente giudici dei governati ...” (Introduzione a “La politica educata”, Ave Ed.).

Su società politica e società civile.

“Il rapporto tra società politica e società civile tende oggettivamente a una coincidenza dei fini della prima con i bisogni della seconda. La fine delle utopie politiche organiche di destra e di sinistra ha lasciato riemergere le istanze reali della vita quotidiana, la sicurezza della vita, la qualità della vita, l'occupazione, l'equità fiscale, l'istruzione libera e diffusa, la ricerca scientifica e tecnologica, la libertà del mercato e insieme il suo controllo”.

Sui cc.dd. “politici di professione”.

“La sfiducia degli italiani nella politica si deve al discredito che investe il ceto dei professionisti della vita pubblica”

Occorre stabilire regole per un rapido ‘turn over’ dei rappresentanti politici. Le rappresentanze stabili fino a determinare una vera e propria corporazione professionale, erano una necessità alle origini delle democrazie moderne, quando le popolazioni non avevano istruzione e cultura diffuse e sufficienti per una partecipazione consapevole alle responsabilità politiche. Oggi non è più così. E il voler perpetuare il monopolio della rappresentanza da parte di alcune migliaia di persone ... significa trasformare la democrazia in oligarchia.

E gli oligarchi, come la storia insegna, fanno del potere uno strumento per il vantaggio ‘sibi suisque’, non certo per il bene della comunità, di cui si sentono non servitori, ma padroni”.

Su morale e democrazia.


“Non c’è dubbio che la democrazia più di ogni altro regime ha bisogno di reggersi su valori morali.

... Chi ha responsabilità di potere in una democrazia deve agevolare la vita etica della comunità, lasciando che famiglia, scuola, cultura, religioni compiano appieno la loro missione educativa e umanizzatrice”.

Infine sul futuro dei giovani.

“I giovani o tendono a ribellarsi ... o tendono ad integrarsi nell’ordine e nella routine di tutti: nell’uno o nell’altro caso non c’è da attendersi da loro nulla per un rinnovamento della vita sociale. Un terzo cammino può essere creato e percorso. Ed è quello di movimenti giovanili maturi che elaborino progetti e stili di esistenza personale e pubblica in grado di tradursi in programmi politici di riforma dell’esistente, dando alla rappresentanza democratica, la ricchezza di un mutamento generazionale che non sia soltanto un rinnovamento anagrafico”.

8. Con quest’ultimo messaggio, che indica ai giovani un cammino ed accende la speranza per il futuro, termino il mio intervento, ringraziandoVi per la paziente attenzione.



Lectio magistralis di S.E.

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

L'AVVOCATO COME LEADER SOCIALE

Una professione, quella dell'avvocatura, che per essere compresa nei tanti compiti assolti nel mondo della civiltà occidentale obbliga ad una sua osservazione di durata plurimillenaria, quasi per questo aspetto in parallelo alla medicina. E d'altra parte l'una e l'altra professione hanno per fine la protezione la prima dell'uomo sociale, la seconda dell'uomo biologico. La storia delle parole può rivelarsi utile ai nostri fini.

La democrazia della polis greca ha a suo fondamento l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, la isonomia. Ma questa postula la isegoria, la libertà di parola per tutti. In una cultura originariamente strutturata nella oralità, vinceva la sfida politica e sociale chi sapeva parlare meglio degli altri. Perciò la democrazia ebbe subito bisogno di chi sapesse persuadere i gruppi dirigenti e il popolo a votare o modificare o abrogare una legge, o i giudici ad assolvere o condannare. Per formare questi oratori si teorizzò e insegnò prima di altri saperi la retorica, che è l'arte del parlare. Talora si distingueva, specie nelle questioni giuridiche, l'oratore dal consulente esperto di diritto, detto pragmatico. In Roma incontriamo due parole, destinate a lunga vita: procuratore e patrono. Procuratore è chi cura interessi altrui, amministrandone l'intero patrimonio o una parte o un singolo affare. È espressione di una società solidale e nei ceti possidenti amicale. Procuratore avrà una traslazione nel diritto pubblico, quando accanto alla costituzione della Repubblica si affiancò quella del Principato Augusteo: procuratori di Augusto o di Cesare furono i quadri, stipendiati e gerarchizzati, della burocrazia imperiale. Nel XIV secolo l'antico termine latino divenne in Francia il procureur du roi con il compito di difendere il re nei tribunale non essendo compatibile con la dignità sovrana il principio che ciascuno dovesse difendersi personalmente, di qui si passò al procuratore del re come attore in cause criminali. Nasceva il Pubblico Ministero. E il nome procuratore restava nella professione forense a coprire la funzione di rappresentanza della parte, superato il principio salvo che nel processo penale del poter stare in giudizio solo personalmente. L'altro termine dalla lunga vita, patrono, indicava il padrone che avesse affrancato il proprio

schiavo con l'effetto di una relazione di mutua assistenza. Indicò poi il romano che perorava la causa nei processi penali integrando il difetto di capacità di accusatori stranieri. Divenne sinonimo di oratore, distinguendosi questa figura da quella del giureconsulto, fonte della produzione scientifica del diritto. Verso la tarda antichità imperiale romana la fama raggiunta da scuole universitarie di diritto come Berito e Costantinopoli agevolò la preparazione scolastica per le professioni forensi e amministrative. Al punto che in età giustiniana si costituì una corporazione dal significativo nome di scolastici. Va comunque sottolineata l'oscillazione delle figure forensi tra due poli, quello della società, i procuratores essendo domini, gestori, mariti, amici, e quello dello Stato, gli avvocati che nell'evenienza giudiziaria consigliavano la parte o la difendevano dinanzi a giudici o giurie. Man mano che andò crescendo la discrezionalità e il potere dei giudici, agli avvocati restò un titolo onorifico e la metafora ch'essi provvedevano al genere umano come se dovessero salvare patria e famiglia da guerre e ferite (C.2.7.14).

Alla decadenza dell'avvocatura alla fine dell'Impero Romano si aggiunge quella dei procuratori nel Medioevo dominato dal processo germanico, che nega il ricorso alla rappresentanza.

Nei formulari giudiziari il nome simbolo dell'attore è Martino, da colui che martella la controparte, come di questa è Pietro, reus qui negat. Le figure forensi tenderanno a ricostituirsi nei Comuni e nelle Signorie. Nella Repubblica Veneta appariranno anche i sollecitatori, apparentabili ai giovani di studio di tempi moderni. Nel 1836, in una voce enciclopedica, l'autore Foramiti disegna una forma complessiva della funzione professionale: "La prima funzione dell'avvocato è di dare il suo consiglio intorno agli affari sopra i quali viene consultato, come sarebbe per sapere se colui che domanda il consiglio debba o no intraprendere una lite, se debba accondiscendere a una domanda o difendersi, se appellarsi da una sentenza o starsene quieto, come debba concepire la sua disposizione testamentaria, o regolarsi in un contratto qualunque, ecc. La seconda funzione è di assumere le cause che gli vengono affidate, se le trova giuste, e di difenderle dinanzi ai tribunali sotto la giurisdizione dei quali egli esercita la sua professione. La terza funzione è di stendere le scritture necessarie nell'istruzione della causa, sia per fondare la domanda o le eccezioni coi mezzi di diritto o con prove di fatto risultanti da documenti od altrimenti. Per adempiere a tali funzioni è d'uopo primieramente che l'avvocato sia fornito di talenti e di qualità che non sono del tutto comuni agli uomini. Bisogna ch'egli sia stato bene preparato nella prima età ad uno studio che esige molte cognizioni preliminari. Il diritto naturale e le leggi positive risalendo al diritto romano, sorgente inesaurita di massime indeclinabili dettate dal buon senso e dall'equità, sono gli studi principali a cui debba appli-

carsi. Fa mestieri altresì ch'egli abbia una vasta intelligenza e fino criterio e per fare l'applicazione delle regole e dei principi ai casi particolari. Oltre le qualità della mente sono necessarie quelle del cuore: un generoso sacrificio dei piaceri e della libertà; un coraggio proprio a superare gli ostacoli; uno zelo ardente nel difendere l'innocente, l'infelice, l'orfanello, la vedova, l'indigente; una nobile fermezza nel tener sempre il linguaggio della verità; e principalmente un disinteresse a tutta prova, affinché nulla possa alterare la grandezza del suo animo, sono le qualità che rendono l'avvocato degno di una stima assai più grande di quella che meritavano i greci e romani oratori, i quali d'ordinario non avevano di mira che la propria gloria, né altro movente che l'ambizione. La prudenza è del pari un carattere essenziale dell'avvocato. Depositario della confidenza dei suoi clienti e dei loro segreti sovente i più importanti, egli tradirebbe indegnamente il suo ministero se abusasse di questa fiducia, e si renderebbe iniquo prevaricatore se il vile interesse lo inducesse a palesarli. Inoltre egli deve essere assai circospetto e moderato nelle espressioni nella trattazione della causa. Se la giustizia veglia affinché gli avvocati non vengano impunemente insultati in occasione del loro ministero esige egualmente dal canto loro una grande moderazione per non dir nulla che sia estraneo alla causa o che offender possa senza ragione o la parte avversaria o la dignità dei tribunali. Il campo di Temi, diceva un illustre scrittore, non dev'essere un'arena di gladiatori. Egli è vero che si offrono alcuni affari che richieggono un nobile ardore per combatter con buon esito l'ingiuria e l'iniquità: ma le espressioni dell'avvocato devono sempre misurarsi sulla natura dei fatti e sulla realtà delle prove; altrimenti, senza bisogno, egli eccede i confini dell'onestà e del decoro, si rende responsabile, ed i giudici possono imporgli il silenzio ed anche assoggettarlo a multe ed ad altre pene correzionali". Questo profilo professionale dell'avvocato viene da lontano. Nel seicento, il più grande giurista di quel secolo, il cardinal Giovan Battista De Luca, scrive nel quarto tomo del suo trattato "Il Dottor volgare", pagine ancor oggi brucianti: "sicchè quando un causidico, o sia fattista (scil. procuratore) o sia giurista (scil. avvocato), per l'avidità di quel poco guadagno che ne può riportare, imbarca il cliente a sostenere delle liti ingiuste e calunniöse, merita dirsi molto peggiore di un ladro, e di un assassino di strada ..." si deve invece "candidamente ammonire il cliente delle difficoltà che si conoscano e si prevedano, inclinando piuttosto in dubbio a dubitare e a temere, acciò quello così ammonito possa pensare ai casi suoi, ed abbracciare quelle opportune occasioni d'onesta concordia, o di altro ripiego che se gli presentassero. Ed insomma fare con carità e con buona fede l'ufficio suo, a somiglianza del medico, il quale deve scoprire liberamente le piaghe o il male acciò l'infermo si possa meglio curare, ed ammonito del timore si abbia miglior cura, e si renda più ubbidiente

ai medicinali ed alla regola del ben vivere ...” (t. IV pg. 110, Firenze 1843). La comparazione con il medico non è casuale: l'avvocato è un medico della società.

Chiunque tra i potenti o i deboli avesse una difficoltà nella vita della comunità ricorreva al consiglio di un avvocato. Alessandro Manzoni ha eternato nei *Promessi Sposi* la figura del dott. Azzecagarbugli. La vicenda del romanzo ha inizio la sera del 7 novembre 1628, dunque di quel secolo in cui operò come osservatore della esperienza giuridica e forense il cardinale De Luca, che abbiamo citato. Il nomignolo dato dalla gente comune e umile cui apparteneva Renzo Tramaglino doveva corrispondere alla funzione che se ne attendeva, cioè di districarsi tra le innumerevoli disposizioni delle grida emanate dai governatori spagnoli della Lombardia dell'epoca, e poi consigliare un rimedio a chi andasse e consultarlo. Ma nel colloquio con Renzo, vuol sapere subito “il fatto come sta”. Viene in mente il termine “fattista”, che il cardinale De Luca dà a quel procuratore che fornisce appunto i dati del fatto all'avvocato. Qui c'è solo l'avvocato che interroga Renzo, che si para: “Ella ha da scusarmi, signor dottore: noi altri poveri non sappiamo parlare ...”. “Benedetta gente siete tutti così: invece di raccontare il fatto, volete interrogare, perché avete già i vostri disegni in testa”. “Mi scusi, signor dottore. Vorrei sapere se a minacciare un curato, perché non faccia un matrimonio, c'è pena”. A questo punto il dottore si fa serio, loda Renzo per essere venuto da lui, dal momento che il caso è contemplato in cento gride. Ma quando Renzo svela l'equivoco, che non è egli il responsabile dell'intimidazione al curato, che egli è la vittima della trama ordita da don Rodrigo, il dottore cambia d'umore e lo caccia di casa ordinando alla fantesca di restituire al povero equivocato consultante i capponi che aveva portato in luogo di onorario. Dunque se Renzo fosse stato un malvivente col ciuffo come era uso in quel tempo, l'avvocato Azzecagarbugli avrebbe trovato il garbuglio legale per tutelarlo. Ma essendo un onesto poveruomo a chiedergli aiuto contro un potente come don Rodrigo, l'avvocato se ne lava le mani. Nello scenario di quella società il romanzo di Manzoni, come già il trattato di De Luca, colgono una irrinunciabile istanza di eticità indirizzata alla professione forense dell'avvocato, quale difensore non della legalità in astratto, ma dei componenti più inermi ed oppressi della collettività.

Ecco perché una storia dell'avvocatura non può ridursi ad una rivisitazione di leggi, di statuti corporativi, di codici deontologici, di scuole giuridiche, di sistemi giudiziari, ma deve essere storia sociale, a cominciare dalle provenienze di ceto e dalle ascendenze familiari e parentali dei professionisti. Ricordo a questo proposito il saggio di Maria Malatesta, “Per la storia sociale dell'avvocatura. Tradizione e trasmissione”, in “Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura”, a cura di Guido Alpa e Remo Danovi, il Mulino, 2003, pp. 89 ss. Del resto da Napoli

non si predica nel deserto: un illustre storico del diritto quale Aldo Mazzacane, insieme ai tanti suoi allievi, ha dato contributi fondamentali a questa nuova e complessa storiografia. Uno degli studiosi formato da Mazzacane, Pasquale Beneduce ha dedicato un suo libro “Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell’Italia liberale”, Il Mulino, 1996, ad una estesa analisi dell’antropologia degli uomini del diritto e del foro. Da questo testo, ai fini delle nostre riflessioni, cito il giuramento richiesto, nella formula dell’11 luglio 1836, agli avvocati di Ginevra: “Giuro ... di non mancare mai del rispetto dovuto ai tribunali e alle autorità; di non consigliare né sostenere alcuna causa che non sembri giusta, od equa, a meno che non si tratti della difesa di un accusato; di non impiegare scientemente, per sostenere le cause che mi saranno affidate alcun mezzo contrario alla verità, e di non cercare di ingannare i giudici con alcun artificio né con alcuna esposizione falsa dei fatti o della legge; di astenermi da ogni offesa personale, di non affermare alcun fatto contro l’onore e la reputazione delle parti, se non indispensabile alla causa di cui fossi incaricato, di non incoraggiare il cominciamento né la durata di un processo per alcun motivo di passione o di interesse; di non rifiutare per considerazioni che mi siano personali, la causa del debole, dello straniero e dell’oppresso” (o.c. p. 145).

È singolare che in quel torno di anni si batta il chiodo su quello che a Napoli si chiamerà, dal titolo di un libro di Vincenzo Moreno del 1843, il “Galateo degli avvocati”. E sul rilievo della esperienza napoletana per una rinnovata storiografia su questa professione, va letto il libro recente di Stefania Torre, “I principi del foro. L’avvocatura napoletana dai Borboni all’Unità d’Italia”, Esi, 2013.

Ma è tempo di venire ai nostri giorni. La preparazione degli avvocati non può considerarsi esaurita con gli studi universitari. Le ragioni concorrenti degli specialismi e della conoscenza complessiva di un ordinamento richiedono una applicazione informativa e formativa permanente individuale e collegiale per tutta la vita professionale. Ne sono causa da un canto la legiferazione incontenente e di dettaglio accompagnata da sconfinata normazione regolamentare, e interpretazioni politico-costituzionali del diritto da un altro lato. La giurisprudenza soverchia per la sua creatività interpretativa la legislazione. E sempre di più nelle sentenze dei giudici si trasferisce il contributo argomentativo delle memorie degli avvocati. Un sistema che si fonda sui diritti umani, delle singole persone e delle formazioni sociali, ha istanze di rivendicazione anche sovranazionali e internazionali. In queste i giudici hanno educazione non di solo civil law, ma anche e talora prevalentemente di common law. La globalizzazione dei mercati ha dato intreccio a economia e diritto. Gli avvocati dovrebbero essere giuristi comparatisti e economisti. E non basterebbe. Fenomeni di conflitto e di commistione di

civiltà diverse determinano mutamenti culturali profondi nelle società contemporanee. La crisi del modello di famiglia e le gravi questioni di bioetica ne sono un esempio. La funzione di consiglio, prima ancora che di assistenza giudiziaria, esige una competenza di ascolto, di cui l'avvocato deve dotarsi. Se vi aggiungiamo nelle ventilate riforme della giustizia anche compiti già spettanti ai giudici e ora affidati ad accordi tra privati e loro avvocati, la professione forense non è più quella di una intermediazione tecnica tra giustizia e cittadini, la funzione dell'avvocato non è più quella, come abbiamo ampiamente descritto, del prudente consiglio di meditare bene se adire la giustizia o altra più pacifica strada. Questo compito postulava la immutabilità delle leggi e della giustizia. E richiamava la istanza etica rivolta all'avvocato di guidare il cliente verso il suo bene anche rinunciando alla causa. Nella prospettiva riformistica odierna l'avvocato è investito dalle parti di un potere indeclinabile, che non è né pubblico né privato perché riflette persuasioni diffuse e valori sociali in mutamento. Altra immagine non proietta di sé il nuovo avvocato che quella di un leader sociale. Deve, valutando e componendo le ragioni delle parti, ponderarne la ricaduta sulla vita della comunità. Sempre che un simile progetto si realizzi, esso non va interpretato come abdicazione del potere pubblico dinanzi a compiti regolativi del mondo privato. Va piuttosto preferita una lettura espansiva dell'autonomia dei privati sotto la guida di un interprete delle istanze etiche della comunità.

ANTONIO DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI

CONCLUSIONI

È consuetudine, in questi casi, esordire con un ringraziamento nominativo di tutti coloro che, a vario titolo, hanno concorso alla buona riuscita dell'evento; oggi, mi sarebbe impossibile farlo, perché l'elenco sarebbe troppo lungo e di sicuro dimenticherei qualcuno, e quindi spero che tutti coloro che dovrebbero farne parte vorranno perdonarmi, se li ringrazio tutti collettivamente ed impersonalmente, come a volte accade per le notifiche.

Non posso, però, non menzionare non solo il Prof. Casavola, ed il Dott. Raimondi, ma anche gli Amici della Camera che insieme a me hanno organizzato l'evento, e che a differenza di Andrea Pisani Massamormile e Riccardo Sgobbo non siedono qui con me, e quindi gli Avvocati Pasquale Lambiase, Mara Messina, Fabio Cardarelli, Valeria di Rienzo, Franco Iodice d'Enza, Chiara Silvestri, Maria Paola Sabbatino, Giuseppe Sparano, Donatella Alvino, Mario Bilancio e Francesco Barra Caracciolo: è tutto loro, il merito di quel che è stato fatto di buono; la responsabilità degli inevitabili errori, dei quali mi scuso, è invece soltanto mia.

E, con loro, voglio ringraziare Ivan de Gennaro, del Consiglio dell'Ordine, che insieme ai miei Amici ha dovuto affannarsi a turare le tante falle lasciate aperte dalla mia disattenzione.

Accettare il compito di trarre delle conclusioni, in un'occasione come questa, è stato sicuramente un errore, sotto più di un profilo.

Quello più evidente – parlare subito dopo il Prof. Casavola facilita un confronto impietoso – in fondo impone soltanto di superare un po' di imbarazzo; la vera difficoltà, è che la profondità, precisione ed accuratezza di quanto ho sin qui ascoltato avrebbero imposto ben altra riflessione, prima di poter trarre delle conclusioni.

Ed allora, visto che sono tra Amici, in quel Tribunale che frequento ormai da molti anni – in quel tempio che fu Castelcapuano prima, in questo edificio al quale siamo riusciti a rassegnarci, ed a cui prima o poi finiremo con l'affezionarci – sono certo che capirete perchè, piuttosto che trarre delle conclusioni affrettate, preferisco sottoporvi alcune riflessioni, fatte alla buona, come tra amici si conviene.

Ci ha più volte, brillantemente, sottolineato, il Prof. Casavola, l'indissolubile legame che deve intercorrere tra chi esercita l'avvocatura, e quella società nell'ambito della quale essa viene esercitata.

Mentre ascoltavo queste riflessioni, mi veniva da chiedermi: quello che sto ascoltando, è quel che accade oggi, oppure quel che è accaduto nel passato, e che dovrebbe accadere?

Ecco, bisogna che ve lo confessi: su questo aspetto io ho dei dubbi.

Da molto, troppo tempo avverto la sensazione che, noi avvocati, abbiamo finito con il parlare a noi stessi e di noi stessi, e così facendo abbiamo smarrito quella impalpabile empatia con gli altri che veniva descritta con una parola che era assai di moda, quando io ero ragazzo: solidarietà.

L'avvertiamo ancora, noi avvocati, quella spinta?

Io non lo so.

Non ho sentito levarsi, la voce dell'avvocatura, quando alcuni anni fa una complicata manovra finanziaria, finalizzata a ridurre il differenziale del tasso di interesse con i titoli di stato tedeschi, ha lasciato alcune decine di migliaia di persone senza stipendio, e senza pensione; non ho sentito levarsi, la voce dell'avvocatura, quando il tasso di mortalità infantile è stato fatto elevare drammaticamente, nelle nostre terre, per consentire a persone senza scrupoli di accrescere la competitività di imprese che considerano un impaccio il rispetto di qualsiasi regola; non ho sentito levarsi, la voce dell'avvocatura, quando per garantire un incremento del reddito agli azionisti migliaia di dipendenti sono stati buttati per strada, o si è risparmiato sulle misure di sicurezza, provocando così centinaia di morti sul lavoro; non ho sentito levarsi, la voce dell'avvocatura, quando per incrementare gli investimenti industriali si è deciso che non è più vero che la legge è uguale per tutti, e che una giustizia che funzioni rapidamente è un bene così prezioso che non può essere concesso a tutti, e deve esser riservato non ai più deboli, o ai più bisognosi di tutela – come è accaduto quaranta anni fa, con i giudici del lavoro – ma alle imprese.

Ed oggi, ai nostri giorni, in cui sembra ormai deciso che al dipendente deve essere vietato di reagire all'altrui inadempimento richiedendo tutela mediante quella esecuzione in forma specifica che noi sappiamo essere uno dei normali rimedi all'inadempimento contrattuale, e deve accontentarsi di una tutela per equivalente, l'unica voce che ho sentito levarsi a ricordare che il lavoro non è soltanto uno strumento di guadagno, ma è prima di tutto un modo per garantire agli esseri umani un'esistenza libera e dignitosa, è stata quella della Conferenza episcopale italiana.

Io non lo so, che ci è successo, e quando, e soprattutto perché, si è appannata tra di noi quella solidarietà che è alla base della missione forense.

Forse, è stato perché avvertivamo noi l'esigenza della solidarietà altrui, perché ci sentiamo troppo deboli, ci sentiamo a nostra volta vittime.

Schiacciati dal nostro stesso numero, ed oppressi da una pressione sui compensi – esercitata, spesso, attraverso l'imposizione di convenzioni che il più delle volte si possono definire soltanto infami – pressione che ci sottrae, nello stesso tempo, reddito e dignità, abbiamo finito con il cedere all'idea che la libertà del mercato significhi l'assenza di regole, e quindi la legge del più forte, e non, come invece dovrebbe essere, la possibilità per tutti di competere liberamente.

La concorrenza, quanti delitti, oggi, si compiono in suo nome.

Io la adoro, la concorrenza.

Di concorrenza, ho vissuto: il mio studio, io non lo ho ereditato, ma lo ho messo su da solo e, per farlo, ho dovuto occupare spazi che non sempre erano liberi.

È sempre esistita, la concorrenza, tra i liberi professionisti in generale, e tra gli avvocati in particolare: forse, essa è insita nello stesso concetto di quella colleganza che una volta un avvocato vecchio e saggio definì come "un odio vigilante".

Ma la concorrenza, per me, è valorizzazione del merito, e non spregiudicata gestione dei rapporti di forza ai danni soprattutto di coloro che sono più deboli, magari sol perché più giovani, o meno fortunati dal punto di vista professionale.

Valorizzazione del merito, dicevo: che significa, per prima cosa, offrire a tutti le stesse opportunità, affinché tutti siano in condizione di competere liberamente, e possa vincere il migliore, e non colui che è munito delle migliori relazioni.

Una competizione libera, io credo, richiede per prima cosa la possibilità di un confronto trasparente.

Esistono regole che consentono un confronto trasparente tra noi avvocati?

E se non esistono, questo è perché è impossibile far scaturire la fiducia, per sua natura impalpabile, da un raffronto tra dati oggettivi, oppure perché in fondo anche noi riteniamo più conveniente farne a meno?

Ancora una volta, io non so dare una risposta, ma non vi nascondo che un'ambizione l'avrei: a me piacerebbe molto, se l'Associazione di cui mi onoro di fare parte affrontasse il problema, e se esiste la possibilità di individuare i criteri che debbono presiedere a quel confronto, affinché esso possa davvero dirsi trasparente, e lasciare così finalmente un adeguato spazio ai nostri giovani, cercasse di farlo.

E, con l'ambizione, avrei anche un sogno, che voglio confessarvi: ancora più mi piacerebbe se il Prof. Casavola, che come ci hanno ricordato il Dott. Raimondi, ed il Prof. Pisani Massamormile, e come voi saprete perfettamente, ha ricoperto tutti i più importanti ruoli di garanzia, anche sul piano etico, che esistono nel nostro Paese, continuasse a darci quell'aiuto che ci ha dato oggi con la sua relazione, e ci fornisse qualche suggerimento, sul punto, o addirittura ci indicasse una strada.

L'aiuto che ci ha dato oggi, con la sua relazione: ecco, se dovessi trarre una prima, provvisoria conclusione, direi che il Prof. Casavola ci ha – come dire – nello stesso tempo indicato una strada, ed ha suggerito un programma all'Associazione che oggi si onora di iscriverlo tra i propri soci.

Ci ha indicato una strada: ci ha detto con chiarezza che le esigenze del mondo moderno, e le riforme che sono in cantiere, impongono di ripensare, in qualche modo, la nostra funzione, e nello stesso tempo richiedono una più adeguata e moderna preparazione.

Per duemila anni, noi siamo stati i protagonisti della gestione dei conflitti, di tutti i conflitti.

Conflitti sindacali: e c'era lì un lavorista.

Conflitti familiari: e la parola passava ai matrimonialisti.

Conflitti imprenditoriali: e toccava agli esperti di diritto societario.

Conflitti con la P.A, oppure con il fisco.: era il turno degli amministrativisti, oppure dei tributaristi.

L'elenco potrebbe continuare, ma credo che il concetto sia chiaro.

Come è chiaro, a tutti, che la nostra società non può più permettersi tanti conflitti insoluti, e se vogliamo riprendere quella leadership sociale che il Prof. Casavola ha così abilmente disegnato, dobbiamo renderci conto che dobbiamo cambiare tutto, perché possa tornare tutto come prima.

Dobbiamo capire, ci ha esortato il Prof. Casavola, che la nostra società oggi vuole che i conflitti vengano risolti, e non più soltanto gestiti, perché hanno un costo, anche sociale, che è divenuto insostenibile, e per questo se vogliamo riprenderci la nostra leadership nell'ambito della società dobbiamo diventare i protagonisti di quella risoluzione.

Questa, è la strada che il Prof. Casavola ci ha oggi esortato a prendere; ma, come dicevo, ci ha anche suggerito un programma e, come era facile prevedere, considerato il livello da cui l'indicazione proviene, è un programma impegnativo assai.

Se vogliamo che questo avvenga, non ci sono scorciatoie: l'interesse egoistico della nostra categoria non può e non deve prendere il sopravvento su quelli che noi siamo chiamati a rappresentare.

Noi vendiamo fiducia, amici miei: i nostri clienti si rivolgono a noi non perché abbiamo poche nozioni tecniche che, almeno nel mio caso, il trascorrere degli anni sta rendendo sempre più imprecise, ma perché sono convinti che, nel guidare le loro scelte, voi ed io avremo per stella polare soltanto il loro interesse, e non il nostro.

E la fiducia, si sa, è la mercanzia più fragile che esista: basta un nonnulla, perché vada in mille pezzi, e una volta rotta non si aggiusta più.

Così: se, nel dialogo e nel confronto che le Istituzioni che ci rappresentano stanno avendo con il Sig. Ministro della Giustizia – perché, al di là di ogni valutazione politica che in questa sede non interessa, bisogna riconoscer che oggi il dialogo ed il confronto esiste – commetteremo l'errore di far guidare le nostre scelte da meschini calcoli di bottega, quella leadership non la riprendiamo più.

Non possiamo, e non dobbiamo, apprezzare o condannare quei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie che il Legislatore da tempo ci propone a seconda se consentono di lucrare a noi, oppure a qualche altra categoria professionale: occorre stabilire se essi possono essere utili, ed in quale misura, o con quali correttivi, alla società ed ai nostri clienti.

Io ho avuto l'onore di essere in prima fila, nella battaglia contro la mediazione: debbo confessarvi che non riesco a cogliere, rispetto alla nuova negoziazione assistita, differenze così abissali da giustificare l'esecrazione dell'una, e l'esaltazione dell'altra.

L'arbitrato, sembrerebbe destinato di nuova vita, e sento prospettarlo come una sorta di panacea di tutti i mali della giustizia.

Sarà.

Quel che mi rammarico, però, è di avere ascoltato molte discussioni per stabilire a chi deve essere attribuito il potere di nominare gli arbitri, e non una sola parola su come fare a coniugare l'esigenza delle parti di avere arbitri capaci, con quella di permettere a tutti i professionisti, e soprattutto ai nostri giovani, di avere migliori opportunità.

E neppure ho sentito, purtroppo, proposte finalizzate ad assicurare che, se il Legislatore decide di dischiudere nuove strade, alternative ad una giurisdizione ordinaria che funziona lentamente, se non male, le possibilità di accesso ad esse siano garantite a tutti, e non riservate ai ricchi.

Gli eventi, e le riforme in cantiere, forse ci offrono la possibilità di trasformare i problemi in opportunità, ed il Prof. Casavola ci ha giustamente sottolineato che quella strada va seguita, se vogliamo riprenderci quel ruolo che la società ci ha sempre riconosciuto.

Ma ci ha anche, altrettanto giustamente, ammonito che, se intendiamo seguire il percorso che ci ha indicato, il nostro programma non può e non deve trascurare quel profilo etico (“...irrinunciabile istanza di eticità” ho letto nella sua relazione) in assenza del quale la trasformazione dei problemi in opportunità si chiama speculazione.

Per questi suoi suggerimenti, ammonimenti, ed esortazioni – credo siano questi, in fondo, i compiti essenziali di un Maestro – la Camera degli Avvocati civili di Napoli vuole ringraziarlo, nella speranza che il titolo onorario dell'iscrizione tra i propri Soci non impedisca al Sodalizio ed all'avvocatura tutta, di poter con-

tinuare a fare affidamento sul suo prezioso aiuto: Socio d'onore, per noi, significa che la Camera si onora di iscriverlo tra i propri Soci, e non già che l'iscrizione è soltanto onoraria.

Vi ringrazio per la Vostra attenzione.



CAMERA DEGLI AVVOCATI CIVILI DI NAPOLI

con il patrocinio del



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

giovedì 10 novembre 2016, ore 10

nella Sala Auditorium presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli

IL DOTT. GUIDO RAIMONDI

Presidente della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

in occasione dell'iscrizione tra i Soci d'Onore
della Camera degli Avvocati Civili di Napoli
terrà una conversazione sul tema

**L'AVVOCATO NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO**

Indirizzi di saluto

Presidente del Consiglio dell'Ordine
S.E. il Presidente della Corte di Appello di Napoli
S.E. il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Napoli

Introduzione

Dott. Ettore Ferrara
Presidente del Tribunale di Napoli
Avv. Francesco Caia
Consigliere Nazionale Forense

Conclusioni

Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi

ETTORE FERRARA

**IL DIRITTO DI DIFESA E IL RUOLO
DELLA AVVOCATURA NELLA FORMAZIONE
DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU**

Il tema dell'odierno incontro sembra prestarsi ad essere affrontato in due distinte prospettive, aventi rispettivamente ad oggetto: 1) il ruolo riconosciuto dalla Giurisprudenza della Corte EDU all'Avvocatura, e quindi al diritto di difesa, nel processo; 2) il diverso ruolo ricoperto dall'Avvocatura nella formazione della Giurisprudenza della Corte EDU, e quindi come co-protagonista, di quella Giurisprudenza.

In entrambi i casi si tratta di un ruolo attivo e dinamico, rivolto alla tutela dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; e però nella prima prospettiva, certamente più "comoda" per l'Avvocatura, l'Avvocato si pone tutto sommato esso stesso come soggetto passivo o mero beneficiario della tutela attuata dalla Giurisprudenza della Corte, sia pure in funzione strumentale rispetto alle esigenze di tutela dei diritti della Persona; nella seconda prospettiva invece il ruolo dell'Avvocato ne esce sicuramente esaltato dalla partecipazione immediata e diretta alla tutela dei diritti fondamentali, e però risulta un po' più scomodo comportando la necessità di una riflessione sulla responsabilità sociale che a quel ruolo inevitabilmente si accompagna, e sui talvolta gravosi corollari che da essa discendono.

A. Sotto il primo profilo non vi è dubbio che l'Avvocatura costituisce un pilastro insostituibile della funzione giurisdizionale. Lo troviamo scritto a chiare lettere già nell'art. 24 della nostra Costituzione nel suo testo originario del 1947, e immediatamente ribadito nell'art. 6 della successiva Convenzione EDU nell'ambito dell'affermazione, tra i diritti fondamentali dell'Uomo, del diritto al giusto processo; lo troviamo ancora riaffermato nella più recente Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (proclamata nel 2000) dove al Capo VI dedicato alla Giustizia, nell'ambito della più generale garanzia all'equo processo, si legge all'art. 47 comma 2 il riconoscimento del diritto di ogni Uomo "di farsi consigliare, difendere e rappresentare" nel processo; al successivo comma 3 il diritto, per coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, di beneficiare del "patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso

effettivo alla giustizia”; ed infine all’art. 48, il riconoscimento, questa volta con espresso riferimento al processo penale, del principio secondo il quale “Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato”.

Dall’insieme di queste disposizioni emerge in maniera quanto mai plastica ed evidente un primo esempio di quel meccanismo di tutela *multilivel* che oggi caratterizza il nostro sistema Europeo, sul quale più innanzi ritornerò, e si traduce nel costante e fecondo dialogo in tema di tutela dei diritti fondamentali, da tempo in atto tra giudici nazionali, Corte di Strasburgo e Corte di Lussemburgo (non scevro peraltro da più o meno ricorrenti occasioni di contrasto, ontologicamente connesse all’esistenza stessa di meccanismi di giurisdizione autonoma su materie comuni), che vede spesso proprio la Corte Europea dei diritti dell’Uomo assumere un rilevante ruolo guida nell’interpretazione dei diritti fondamentali scritti nella Carta EDU, in tal modo ispirando l’attività delle altre giurisdizioni. La qual cosa puntualmente si è verificata e continua a verificarsi con riferimento alle disposizioni nelle quali si declina appunto il principio del giusto processo, nella prospettiva di perfezionamento del c.d. “spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia”, previsto dall’art. 3 del Trattato di Lisbona sull’Unione Europea.

Basti pensare al riguardo alle pronunce della Corte EDU sul diritto di accesso alla giustizia e il legal aid, con le quali la Corte è intervenuta a ribadire la necessità che tale diritto sia effettivo e concreto, all’uopo rimarcando che “scopo della Convenzione consiste nel proteggere diritti non teorici o illusori, ma concreti e effettivi; l’osservazione vale specialmente per quelli della difesa considerando il ruolo eminente che il diritto ad un processo equo... svolge in una società democratica” (Artico v. Italia , 13 maggio 1980).

B. Ma ciò detto in estrema sintesi circa il ruolo dell’Avvocato ai fini del Giusto Processo, ben più interessante mi pare la seconda prospettiva alla quale ho in premessa fatto riferimento!

Circa un cinquantennio fa **Norberto Bobbio** scriveva che il problema dei diritti dell’Uomo non è quello di fondarli, ma quello di proteggerli e di garantirne l’effettività. E questo vale anche per i Diritti fondamentali!

In questo oneroso compito un ruolo essenziale è chiamata a svolgere l’Avvocatura, se è vero quanto anche recentemente ribadito da **Guido Alpa**, secondo il quale “la funzione essenziale dell’Avvocato consiste non nella cura degli interessi del cliente, ma nella custodia dei diritti”.

Ma quali diritti?

In un bellissimo intervento del dicembre 2010 **Giovanni Maria Flick** osserva al riguardo come il più recente dibattito sui diritti umani fondamentali evidenzia

un duplice tentativo: da una parte nella direzione di una espansione frenetica del loro catalogo, e dall'altra nella direzione, in mancanza di un loro riconoscimento normativo, di una affermazione e protezione per via giurisprudenziale.

Gli esempi a questo riguardo potrebbero essere molteplici (d. alla qualità della vita, alla pace, alla sicurezza, alla democrazia.....ed ancora, d. degli anziani, dei bambini, degli utenti...), ma per non incorrere nel rischio di astrazioni che potrebbero farci perdere di vista la rilevanza e la concretezza del problema, basterà pensare al dibattito sviluppatosi negli ultimi anni in ordine al diritto alle unioni civili tra persone dello stesso genere (solo recentissimamente riconosciuto dal nostro legislatore, ma già precedentemente oggetto di una pronuncia della Corte EDU del 21.7.2015 nella vicenda Oliari e altri c. Italia), al trattamento terapeutico per malati terminali o incoscienti, al testamento biologico, all'inizio e alla fine vita, nell'evidente prospettiva di proporre una sorta di radicamento dei diritti non più nel solo diritto positivo, bensì nella coscienza storico-sociale dei popoli e nei valori supremi che in essa si colgono. E gli esempi appena fatti lasciano intravedere con sufficiente evidenza, **a conferma anche della natura magmatica della materia di cui si discute**, quale ruolo in questa convulsa evoluzione assume il progresso tecnico-scientifico, che però, come anche accadeva ed accade per il diritto positivo, può talvolta assumere a un tempo la veste di fattore di nascita, ma anche di compressione dei diritti dell'Uomo (basti pensare alle terapie di prolungamento della vita, che agli occhi di molti costituiscono lesione della dignità umana, e del diritto a "una morte dignitosa").

In questa complessa attività maieutica, che, specie in periodi di crisi della legislazione e della politica, tende a **ritrarre il fondamento dei diritti dai valori**, il ruolo della giurisprudenza appare dunque assolutamente fondamentale, come del resto testimonia nel nostro Paese l'impegno, a Costituzione invariata, in questa direzione profuso dalla Corte Costituzionale. E non v'è dubbio che, ampliato l'orizzonte dell'"osservatorio" oltre i confini nazionali, la valorizzazione dello spazio giuridico europeo consente di godere, agli indicati fini, dei risultati di quella tutela multilivell alla quale si è già innanzi fatto riferimento, e che si traduce nel contributo che le due Corti Europee assicurano all'effettività dei diritti, anche attraverso il loro costante dialogo con i giudici nazionali.

Questo è il **mutato scenario nel quale l'Avvocato è oggi chiamato ad operare, che gli impone** di: a) conoscere il quadro normativo nazionale, ma anche quello sovranazionale; b) di affrontare la problematica conseguente agli inevitabili conflitti tra le giurisdizioni; c) di valutare i diritti fondamentali in tutta la loro estensione, e non solo nella logica riduttiva degli interessi del proprio cliente, volgendo costantemente l'attenzione al dovere di rispettare i diritti fondamentali anche di chi

non è coinvolto nel rapporto professionale, ma può subire i riflessi di certe scelte, come espressamente è scritto nel Preambolo del codice deontologico dell'Avvocato Europeo del Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE); d) di promuovere la cultura dei diritti fondamentali soprattutto tra i più deboli; e) di coltivare il ruolo di consulenza, che non a caso oggi appare sempre più in espansione; f) di favorire la mediazione quale strumento di risoluzione dei conflitti.

Tutto questo inequivocabilmente si traduce in un'aspettativa forte di deontologia professionale, di formazione continua, e più in generale di consapevolezza da parte della categoria, della responsabilità sociale che oggi più che mai si riconnette al ruolo dell'Avvocato, fino a spingere il Presidente Flick a richiamare l'art. 41 della nostra Costituzione (con il suo espresso riferimento al limite "sociale" della pur libera iniziativa economica privata) anche a proposito della professione forense, fermo restando, ovviamente, il netto rifiuto di qualsiasi pretesa "di trasformarla per tale via in un "servizio", in quella logica di impresa che troppo spesso sentiamo impropriamente evocare in tema di giurisdizione".

Da qui un ruolo nuovo e moderno tracciato per l'Avvocatura, non più limitato alla sola pur sempre fondamentale attuazione del diritto di difesa nel processo, ma esaltato dalla collaborazione alla tutela dei diritti fondamentali **tutti**, con riferimento alla fase addirittura del loro primario riconoscimento.

C. Appare a questo punto chiaro ed evidente come la Giurisprudenza costituisca in buona sostanza un'attività "corale", che come tale in tanto può risolversi in melodiosa armonia in quanto ciascuno faccia fino in fondo, e con professionalità, la propria parte. La qual cosa sta a significare, per quanto in questa sede rileva, che la Giurisprudenza in generale, e quella di Strasburgo in particolare, in tanto può garantire il rispetto dei diritti e delle Libertà fondamentali dell'Uomo, in quanto tutte le parti, e così gli Avvocati innanzi tutto, abbiano assicurato il loro impegno durante il processo per un'interpretazione della norma che sia rispettosa di quei diritti, e prima ancora promuovendo l'intervento del giudice.

Come pure è stato detto, *"magistrati e avvocati sono, da sempre, come quelle vecchie coppie di coniugi che mal si sopportano ma sono assolutamente incapaci di vivere l'uno senza l'altro. Rappresentano infatti momenti distinti della funzione del rendere giustizia e portano il loro contributo da posizioni e con ruoli che non devono mai essere confusi, ma restano inseparabili"*.

Affermazioni rese da chi ha inteso scrivere, come magistrato (Paolo Borgna: Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore, Laterza, 2015), un elogio dell'avvocato sulla scia del noto e risalente ma sempre bellissimo libro scritto, a parti invertite, da Piero Calamandrei.

Sulla funzione pubblica del rendere giustizia a cui l'avvocato contribuisce con il suo "ruolo partigiano" e sul suo ruolo, fondamentale, di garante dei diritti fondamentali ed anche di prezioso "mediatore sociale" non si debbono in questa sede spendere ulteriori parole se non per approfittarne per ricordare che sono in atto dinamiche complessive, di provenienza anche lontana, che mirano ad una compressione dei ruoli di garanzia perché apparentemente poco funzionali all'efficienza dei vari sistemi di riferimento, quello economico in primis. Ruoli di garanzia il cui esercizio è affidato ad avvocati e giudici e il cui comune destino, da questo punto di vista, va sempre evidenziato e ribadito anche a costo di sembrare eccessivamente ripetitivi.

Sarà, ovviamente, compito del legislatore, e quindi del popolo che attraverso questo si esprime secondo i criteri della democrazia rappresentativa, trovare sempre nuove soluzioni, giuste ed equilibrate, che riescano a conciliare garanzia ed efficienza senza che l'una si inveri a scapito dell'altra.

Tornando al tema oggetto dell'odierna riflessione non può non ricordarsi **il ruolo della Corte EDU nell'attuare e tutelare i diritti fondamentali della persona** anche in quest'epoca così difficile e così attraversata da conflitti di ogni sorta. Conflitti non solo bellici, fatti di guerre a bassa o alta intensità che generano tremende catastrofi umanitarie, migrazioni bibliche, genocidi e quant'altro ma anche, vorrei ricordare, conflitti "minuti" come quelli che ogni giorno possono attraversare il destino di tutti noi e che devono trovare risposta. Risposte che la Corte EDU appresta, nei limiti dei suoi poteri, quando gli Stati non sono in grado di fornire o non vogliono (in casi per fortuna non frequenti nel nostro Occidente) apprestare.

Basti qui ricordare come **la giurisprudenza della CEDU abbia inciso anche nel nostro quotidiano lavoro di giudici, sollecitando interventi ai quali il nostro Legislatore non ha potuto sottrarsi**, e mi riferisco alla modifica dell'art. 111 della nostra Costituzione, alla Legge 89/01 (c.d Legge Pinto), e alle risposte che siamo e sempre più saremo chiamati a dare su tutta la tematica dei diritti di genere oggi, dopo la sentenza OLARI già in precedenza richiamata, garantiti dalla recentissima legge sulle unioni civili, o, dopo la sentenza TORREGGIANI, sulla necessità di assicurare ai detenuti uno spazio minimo vitale all'interno dei penitenziari.

Mentre numerosi e rilevanti sono anche **recenti arresti giurisprudenziali, che pure hanno suscitato vasta eco e più di una polemica, con riguardo, ad esempio, alla c.d. "stepchild adoption", resi possibili a tutela dei diritti fondamentali dell'Uomo indipendentemente dall'intervento del legislatore, grazie a un mutato "clima" culturale e sociale che ha trovato origine**

nella sensibilità sin da epoca più risalente manifestata dalla Corte EDU, i cui “dicta” hanno aperto più di una strada nell’indicata direzione.

Ma chi ha messo al “lavoro” questi Giudici se non gli avvocati che hanno, con determinazione, affrontato quei temi trasformandoli in ricorsi da sottoporre al Giudice di Strasburgo?

Tutto questo va detto una volta e per sempre a chiaro merito dell’Avvocatura!

E però, preso atto di quanto appena detto, sembra doveroso a questo punto chiedersi se in questo suo mirabile ed entusiasmante cammino a tutela dei diritti fondamentali della Persona, l’Avvocatura non possa anch’essa fare qualcosa di più!

Estremamente utile in proposito può risultare interrogarsi su quale sia il flusso dei ricorsi proposti alla Corte EDU dagli avvocati italiani, e come si collochi il nostro Stato in un’ipotetica classifica europea; e poi, quale sia stato sin ad oggi l’esito di quei ricorsi.

Io ovviamente non ho gli strumenti per dare queste risposte, ma avendo cercato di fare qualche indagine al riguardo ho letto che, relativamente all’anno 2015, su una massa di 40.650 ricorsi presentati alla Corte, 1935 avrebbero riguardato l’Italia, che così si classificherebbe al settimo posto di una ipotetica graduatoria redatta al riguardo. Ma se questo dato di per sé solo può ritenersi non del tutto significativo ai fini di un’analisi orientata a valutare l’impegno della nostra Avvocatura in questa direzione (potendo anche essere considerato soddisfacente o comunque significativo di una situazione interna tutto sommato, sotto un profilo comparato, migliore di quella che si poteva immaginare), quello che risulta meno confortante è il rapporto (relativo però a tutto il contenzioso trattato dalla Corte) rilevabile tra le pronunce di inammissibilità e le decisioni di merito: nel 2013 a fronte di 2.872 pronunce di inammissibilità ci sono state solo 78 definizioni con sentenza; nel 2014 9.625 pronunce di inammissibilità, e 145 definizioni con sentenza; nel 2015 4.438 pronunce di inammissibilità e 25 definizioni nel merito!

Se i dati che ho avuto modo di leggere e che vi ho esposto sono corretti, non può non dedursene **una certa “timidezza” che evidentemente ancora soffre anche l’Avvocatura** nell’affrontare queste problematiche, nonché la mancanza, ancora oggi, di una formazione adeguata alle esigenze della giurisdizione CEDU.

La qual cosa tanto più sembra scoraggiante se si considera che l’analisi statistica alla quale ho fatto riferimento evidenzia come rispetto ai ricorsi che abbiano superato il filtro di ammissibilità, si registri un 82% di casi nei quali la Corte ha poi accertato una violazione della Convenzione!

La stessa Corte sembra particolarmente sensibile rispetto a questa criticità, non mancando di emanare periodicamente istruzioni volte a diffondere la migliore

conoscenza delle regole procedurali che disciplinano i giudizi dinanzi ad essa, in questa sede evidenziando tra l'altro come l'attività del difensore a questi fini debba affondare le sue radici già nel procedimento dinanzi al giudice nazionale.

E la preoccupazione della Corte al riguardo ben si comprende se si considera come la procedura dei giudizi da celebrarsi dinanzi ad essa, risulti inequivocabilmente caratterizzata da un rigido formalismo, che ancor più esalta il ruolo centrale dell'avvocato, ai fini dell'effettività della tutela. L'avvocato infatti:

- deve redigere un ricorso rispondente ai parametri dell'articolo 47 del Regolamento della Corte (pena il suo rigetto per questioni preliminari, senza un previo esame del merito);
- nel corso della procedura, deve rispondere con precisione e accuratezza a tutte le informazioni richieste dalla cancelleria, con la conseguenza che qualsiasi ritardo od omissione nella risposta possono indurre la Corte a cancellare il ricorso dal ruolo, o a dichiararne l'irricevibilità;
- quando il ricorso superi la fase preliminare – e dunque non sia manifestamente irricevibile o non sia considerato essenzialmente identico a un precedente ricorso – dovrà non solo replicare alle osservazioni scritte che il Governo convenuto, su richiesta della Corte, farà sulla ricevibilità e sul merito del ricorso, ma anche **informare la Corte di ogni sviluppo giurisprudenziale o legislativo interno che riguardi la materia oggetto del ricorso. La mancata comunicazione alla Corte di fatti importanti può infatti costituire un abuso del diritto al ricorso;**
- all'atto della produzione delle osservazioni scritte, può avanzare la richiesta di equa soddisfazione in relazione al danno patito, nei termini e secondo le formalità previste dall'art. 60 del Regolamento della Corte (fra cui rileva l'esatta indicazione e quantificazione delle voci di danno, in relazione alle tre tipologie previste – danno patrimoniale, non patrimoniale e spese sostenute), corredate dai documenti giustificativi).

Tale richiesta non solo è assistita da garanzie procedurali, ma richiede un ruolo particolarmente attivo dell'avvocato. La Corte EDU infatti potrà dichiarare un ricorso irricevibile se il ricorrente non dimostri di aver **subito un pregiudizio importante (cfr. Jerinò c. Italia, ricorso n. 39209/2002, sentenza del 5 aprile 2005, con cui la Corte EDU ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile, in quanto il ricorrente non riuscì a dimostrare l'effettiva violazione della CEDU).**

Ed allora, premesso che le mie riflessioni muovono dal riconoscimento di un ordinamento che comunque vede il legislatore e la stessa Magistratura nazionale in qualche misura recalcitranti rispetto a quella che in taluni casi viene vissuta

ancora oggi come una maldigerita rinunzia parziale di sovranità, tutto questo sia detto certamente non con spirito critico, ma solo perché costituisca stimolo per tutti quanti noi nel proseguire nel nostro comune impegno a tutela dei diritti fondamentali dell'Uomo, un impegno che trova oggettivo sostegno in iniziative come quella che ci vede oggi qui convocati, per la qual cosa vivamente ancora ringrazio la Camera degli Avvocati Civili di Napoli.

Il cammino da fare sembra ancora lungo, ma insieme possiamo fare grandi passi avanti per consegnare ai nostri figli un mondo migliore.

FRANCESCO CAIA

IL GIUDICE GUIDO RAIMONDI E LA TUTELA MUTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

La storia del dott. Guido Raimondi, eletto presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel settembre 2015, rappresenta emblematicamente quella che viene definita la tutela multilivello dei diritti fondamentali, e cioè la complementarità tra la tutela offerta a livello nazionale e quella offerta a livello internazionale.

Nella prima fase della sua carriera, quando diventa magistrato nel 1977, il Presidente Raimondi opera nelle Corti inferiori, trattando cause civili e penali.

Poi, la vocazione per il diritto internazionale lo porta, dal 1986, al Servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli affari esteri, e, tra il 1989 al 1997, ad essere co-agente del Governo italiano presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La passione per la tutela internazionale dei diritti fondamentali lo ha accompagnato fino ad oggi, anche dal punto di vista scientifico, in quanto è autore di numerose pubblicazioni in tema di diritti umani e tutela internazionale degli stessi.

Tra il 1997 e il 2003, però, il Presidente Raimondi ritorna nel contesto nazionale, presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, e poi alla stessa Corte di Cassazione come consigliere.

I diversi passaggi del Presidente Raimondi, dal contesto nazionale a quello internazionale e viceversa, all'interno dei quali Egli ha svolto funzioni di primaria importanza, mi sembra diano nitidamente l'idea, come ho accennato, della complementarità tra i due piani, nazionale ed internazionale, in cui si articola la tutela dei diritti umani.

Già, perché i diritti fondamentali non sono oggetto di tutela solo in ambito internazionale, ed in particolare dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale, anzi, come ricorda il Presidente Raimondi¹, ha un carattere sussi-

¹ Intervista a Guido Raimondi rilasciata in occasione del Premio Pontano Personalità il 23 giugno 2016 e pubblicata su Paradox, oltre le opinioni dominanti, n. 3 . maggio – giugno 2016, pag. 3.

diario e “non vuole sostituirsi alle giurisdizioni nazionali”²: un ruolo di primo piano, infatti, hanno i giudici interni, più vicini alle richieste di giustizia.

“Il giudice nazionale è il primo giudice dei diritti dell’uomo”³. Da qui, la necessità di conoscere la giurisprudenza della Corte, anche perché – citando ancora il Presidente – “se ci fosse una maggiore attenzione da parte degli operatori nazionali probabilmente non ci sarebbe nemmeno bisogno di adire la Corte”⁴.

* * *

Negli ultimi anni, la storia personale del Presidente Raimondi si confonde con quella dei diritti umani.

Mi sembra dunque inevitabile parlare di Lui anche attraverso le sue decisioni. Difatti, Egli ha contribuito negli ultimi anni a scrivere pagine importantissime per la storia dei diritti umani, occupandosi di temi cruciali del dibattito odierno.

Si pensi, ai tragici fatti accaduti a Genova durante il G8 del 2001, dei quali la Corte si è occupata in diverse occasioni.

Nel 2011 si è trovata a giudicare sulla denunciata violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte dell’Italia con riferimento all’art. 2 che tutela il diritto alla vita, per la morte di Carlo Giuliani⁵.

Nel 2015, poi, è stata investita di fatti diversi, accaduti sempre nel contesto del G8 organizzato a Genova nel 2001, ed in particolare dei fatti avvenuti nella scuola Diaz, per violazione della disposizione CEDU che vieta la tortura⁶.

Come dicevo, credo che il modo più opportuno per rendere omaggio all’insigne giurista, che oggi la Camera Civile di Napoli iscrive tra i suoi Soci d’onore, non possa che essere quello di accennare, come sfogliando un libro di storia, ad alcune di queste decisioni, anche se probabilmente la scelta delle stesse tradisce la limitata prospettiva di chi guarda l’operato della Corte con occhio attento soprattutto a quello che riguarda l’Italia, non riuscendo a cogliere nel proprio orizzonte l’ampiezza dei temi e delle questioni che la Corte si trova ad affrontare.

² V. G. Raimondi, La controversa nozione di Consensus e le recenti tendenze della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in riferimento agli artt. 8 – 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in Relazione al convegno “La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: il meccanismo di decisione della Cedu ed i criteri di interpretazione conforme alla Convenzione Europea” tenutosi a Milano, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia, il giorno venerdì 11 gennaio 2013, pag. 6.

³ Vedi nota 1.

⁴ Idem.

⁵ Giuliani e Gaggio c. Italia 24.03.2011

⁶ Cestaro c. Italia 7.4.2015

Riferirò allora soltanto impressioni su talune decisioni, accomunate dal pensiero di fondo che per un Giudice della Corte, della quale oggi il dott. Raimondi è il Presidente, sono fondamentali, oltre a grandi competenze tecniche, soprattutto una vasta cultura ed enormi qualità umane.

* * *

Mi sia consentito cominciare questo rapido sguardo alla giurisprudenza della Corte dalla questione relativa alla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche⁷.

Fu denunciata, a questo riguardo, la violazione dell'art. 2 del protocollo n. 1 della Convenzione e dell'art. 9 che tutela il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Il problema, come è evidente, è di fondamentale importanza per la nostra società multiculturale.

Ciò che colpisce leggendo la decisione della Corte – ma è un tratto comune a tutte le sue decisioni – è il periodare riflessivo e dialettico, attendo a raccogliere tutti i punti di vista prima di concludere.

In quella decisione, la Corte parte dalla premessa secondo cui gli Stati “hanno il compito di garantire, rimanendo neutrali ed imparziali, l'esercizio delle diverse religioni, culti e credenze”, affermando subito dopo che il crocifisso è indubbiamente un simbolo religioso e che “si può comprendere che la ricorrente possa vedere nell'esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi figli una mancanza di rispetto da parte dello Stato del suo diritto di assicurare l'educazione e l'insegnamento di costoro conformemente alle sue convinzioni filosofiche”.

La Corte però osserva che gli Stati godono a questo proposito di un ampio margine di valutazione. Si tratta della teoria del margine di apprezzamento sviluppata dalla Corte, che riguarda principalmente alcuni articoli della Convenzione (quelli dall'8 all'11), che condizionano la legittimità delle misure adottate dallo Stato per restringere questi diritti a quanto “necessario in una società democratica”. Dunque, margine di apprezzamento, da un lato, ma controllo, dall'altro lato.

Difatti c'è sempre il controllo della Corte che fissa il limite del margine di apprezzamento degli Stati, che nel caso del crocifisso nella aule scolastiche, fu individuato nel fatto che le scelte dello Stato non avrebbero dovuto portare a forme di indottrinamento.

⁷ Lautsi e altri c. Italia 18.03.2011

Alla luce di queste valutazioni la Corte ritenne che la presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche italiane non costituiva violazione della Convenzione dei Diritti dell'Uomo⁸.

* * *

Il problema del margine di apprezzamento richiede estremo equilibrio tra controllo europeo e, appunto, margine di apprezzamento degli Stati, e cioè di un equilibrio che consenta una efficace tutela dei diritti umani senza però cancellare le differenze tra i regimi giuridici nazionali.

Altra occasione in cui tale equilibrio è stato trovato con estrema saggezza è quello relativo all'utilizzo degli embrioni per fini di ricerca⁹.

Qui la Corte premette che la questione della donazione degli embrioni non destinati a impianto solleva chiaramente "delicate questioni morali ed etiche".

Rileva poi che non esiste un vasto consenso europeo in materia, ed esclude la violazione.

Il consenso è importante, anche in quanto contribuisce all'evoluzione dell'interpretazione della Convenzione, che come afferma il Presidente Raimondi è strumento "vivente"¹⁰, anche se, come Egli sottolinea, "considerare sistematicamente come pertinente l'esistenza o non di una tendenza maggioritaria in seno ai diritti nazionali equivarrebbe a livellare un pluralismo giuridico che in definitiva fa parte del patrimonio europeo"¹¹.

* * *

Colpisce ancora l'utilizzo della tecnica del bilanciamento dei diritti, ormai penetrata anche nella nostra giurisprudenza civile, ma utilizzata nelle decisioni della Corte – come ha scritto il Presidente Raimondi – partendo dal diritto da

⁸ Ed in particolare né del diritto all'istruzione (art. 2 del protocollo n. 1) né del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU).

⁹ Parrillo c. Italia 27.08.2015

¹⁰ V. G. Raimondi, La controversa nozione di Consensus e le recenti tendenze della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in riferimento agli artt. 8 – 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, cit., pag. 11.

¹¹ V. G. Raimondi, La controversa nozione di Consensus e le recenti tendenze della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in riferimento agli artt. 8 – 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, cit., pag. 10.

proteggere, e poi considerando in quale misura lo stesso diritto può essere limitato ed a quali condizioni¹².

Condanna per l'Italia anche nel caso relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), con particolare riferimento al diritto a conoscere le proprie origini (Godelli c. Italia 29.09.2012).

Qui la tecnica del bilanciamento è particolarmente evidente.

Da una parte, il diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei suoi genitori biologici; dall'altra parte, afferma la Corte, "non si può negare l'interesse di una donna a conservare l'anonimato per tutelare la propria salute partorendo in condizioni sanitarie adeguate.

Anche qui torna il margine di apprezzamento.

La Corte dichiara di voler ricercare un giusto equilibrio.

La condanna dell'Italia è stata proprio conseguente al fatto che la Corte ha ritenuto che la nostra disciplina non contesse alcuna forma di equilibrio tra i contrapposti interessi, in quanto veniva tutelato esclusivamente, ed in modo assoluto, il diritto della madre all'anonimato.

L'Italia non aveva cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi e per questo fu condannata.

* * *

La Corte però pur esercitandolo con molto equilibrio non rinuncia al controllo sul margine di apprezzamento degli Stati.

Mi sia consentito richiamare; questo proposito la decisione della Corte sul ricorso presentato da un cittadino italiano – condannato per aver ucciso sua moglie e ferito suo figlio – che denunciava la violazione dell'art. 3 del protocollo n. 1 della Convenzione, rubricato "diritto a libere elezioni", per la perdita del diritto di voto conseguente alla condanna penale¹³.

La questione fu decisa dalla Grande Camera che rigettò il ricorso.

Innanzitutto, con la consueta argomentazione volta a cogliere tutti i punti di vista, comincia osservando con fermezza che i diritti di elettorato attivo e passivo "sono cruciali per gettare e consolidare le fondamenta di una vera e propria democrazia retta dallo Stato di diritto".

¹² G. Raimondi, Diritti fondamentali e libertà economiche: l'esperienza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in *Europa e Diritto Privato*, 2011, pagg. 417 ss., paragrafo 3.

¹³ Scoppola c. Italia 22.05.2012

Ma subito rileva che “tuttavia” tali diritti non sono assoluti in quanto gli Stati contraenti hanno un margine di apprezzamento – ampio, come la Corte ha più volte rilevato – in materia.

Vorrei qui osservare che la parola “tuttavia” compare numerosissima nelle pagine della Corte – nella traduzione italiana delle decisioni, ovviamente – e che dà bene l’idea della complessità delle questioni affrontate e della molteplicità dei possibili punti di vista da considerare.

Anche qui la Corte rivendica il controllo europeo sul margine di apprezzamento verificando se le limitazioni non riducano i diritti in questione fino al punto di intaccarli nella loro sostanza e di privarli di effettività.

Su questi presupposti la Corte ritenne che mentre nel precedente di riferimento in materia (Hirst) uno Stato aveva subito una condanna (il Regno Unito) perché la perdita del diritto di voto colpiva ogni detenuto per il tempo della detenzione, e dunque la limitazione era “uno strumento senza sfumature”. Nel ricorso presentato contro l’Italia, invece, la Corte ritenne che vi era stata sì ingerenza nel diritto di voto dell’interessato, ma che gli scopi perseguiti con la limitazione erano legittimi in quanto consistevano nella prevenzione dei reati e nel rafforzamento del senso civico e del rispetto dello Stato di diritto, e la limitazione era proporzionale agli scopi.

* * *

Le decisioni della Corte però vanno anche oltre i diritti del singolo ed affrontano, sempre dalla prospettiva dei primi, anche temi centrali come quello relativo ai rapporti tra poteri dello Stato.

A questo proposito vorrei, infine, ricordare un caso riguardante la denunciata violazione dell’art. 6 della Convenzione che, come è noto, garantisce il diritto a un processo equo¹⁴.


Lo Stato italiano con una legge aveva sostanzialmente modificato l’esito dei giudizi pendenti, nei quali lo Stato era parte, sostenendo la posizione dello Stato a svantaggio dei ricorrenti.

In particolare, le persone che avevano lavorato in Svizzera si trovavano in una posizione di vantaggio in forza di una convenzione italo svizzera del 1962, così come questa era interpretata dalla giurisprudenza, in quanto avevano pagato

¹⁴ Maggio e altri c. Italia 31.05.2011

contributi inferiori a chi lavorava in Italia, e ciò comportava un'alterazione dell'equilibrio del sistema pensionistico.

La Corte "accetta che vi fosse un motivo di interesse generale, ma non è convinta del fatto che esso fosse sufficientemente impellente da superare i pericoli inerenti all'utilizzo della legislazione retroattiva" concludendo che lo Stato aveva violato l'art. 6 della CEDU.



Lectio magistralis di S.E.

GUIDO RAIMONDI

**L'AVVOCATO NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

Signor Presidente della Camera degli Avvocati civili,
Autorità,
Signore e signori,

Vorrei innanzitutto esprimere la mia sincera gratitudine a quanti hanno voluto scegliermi come Socio d'onore della Camera degli Avvocati civili della mia città, Napoli.

So bene che, al di là della mia persona, è l'istituzione che presiedo, la Corte europea dei diritti dell'uomo, che avete voluto onorare. È proprio questa considerazione che mi ha spinto ad accettare con gioia questa importante distinzione, già accordata in passato a figure prestigiosissime. Ne ricordo una, quella di Francesco Paolo Casavola, per il quale venne affidato proprio a me il compito di pronunciare una delle orazioni che, come da tradizione, e insieme all'intervento dell'onorato, danno contenuto alla cerimonia d'iscrizione.

La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo è un prezioso patrimonio che appartiene al nostro continente. Sappiamo che attualmente il numero dei ricorsi pendenti è nettamente superiore a quello che la Corte di Strasburgo potrebbe gestire con efficienza. Non mi riconosco con la frase che viene spesso ripetuta a questo proposito, quella cioè secondo cui la Corte sarebbe "vittima del suo successo". A mio parere il sistema europeo di protezione dei diritti umani avrà pieno successo quando solo pochi ricorsi raggiungeranno Strasburgo, segno di un buon funzionamento dei sistemi nazionali di tutela.

Tuttavia è possibile ricavare da questo affollamento di ricorsi pendenti – ad oggi, circa 76.000 – un dato positivo, che è quello della fiducia di cui la Corte di Strasburgo continua a godere, nonostante il crescente scetticismo che investe ai giorni nostri tutte le istituzioni europee.

Seppure con difficoltà che indubbiamente esistono, la Corte rimane un'isti-

tuzione pertinente e credibile. Ne deriva una grande responsabilità per quanti, giudici ed avvocati, a livello interno come a livello europeo, sono chiamati a far vivere il sistema europeo di protezione dei diritti umani.

Fin dall'inizio del mio impegno come giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo ho avuto la consapevolezza che, non diversamente da quanto avviene dinanzi alle giurisdizioni nazionali, il ruolo dell'avvocato dinanzi alla giurisdizione di Strasburgo è fondamentale.

La mia speranza è che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia sempre una privilegiata fonte d'ispirazione per chi abbraccia l'avvocatura. In effetti, la nobilissima professione dell'avvocato è fondata sugli ideali di libertà e di preminenza del diritto. Si tratta precisamente degli stessi valori propugnati dalla Corte che ho l'onore di presiedere.

Per difendere efficacemente i diritti umani davanti alle giurisdizioni nazionali come davanti alla nostra Corte, la conoscenza della Convenzione e dei suoi protocolli è essenziale. Di qui l'importanza della formazione ai diritti umani degli avvocati e dunque, in particolare, delle scuole di formazione che completano l'educazione universitaria. Vorrei quindi rendere un omaggio particolare alla Camera civile, che è da anni impegnata con competenza e passione sul fronte della formazione.

So per esperienza quanto il ruolo degli avvocati sia cruciale per fare in modo che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia presa in considerazione con la dovuta attenzione da parte delle giurisdizioni nazionali.

Gli avvocati fanno vivere la Convenzione. Quasi ogni giorno, sulle antenne della radio o della televisione – oggi anche sui *social network* – o nelle aule dei tribunali, degli avvocati annunciano più o meno solennemente che porteranno un caso a Strasburgo. In genere si tratta della loro ultima speranza e per noi, giudici di questa Corte europea, di una grande responsabilità.

Voi lo sapete certamente, il testo della Convenzione è praticamente muto per quanto riguarda l'avvocato. Ad eccezione, naturalmente dell'emblematico articolo 6, che nel suo comma 3 ricorda che ogni accusato ha diritto all'assistenza di un difensore di sua scelta e che, se egli non ha i mezzi di remunerarlo, potrà e dovrà essere assistito gratuitamente da un avvocato.

Tuttavia, credo che non sorprenderò nessuno dicendo che se la nostra Convenzione parla poco dell'avvocato, l'apporto della nostra Corte alla professione forense è stato notevole.

Cosa c'è di più naturale? I padri di questo molto particolare trattato internazionale hanno voluto esprimere il loro attaccamento a dei valori comuni, e cioè la democrazia, il rispetto delle libertà individuali e la preminenza del diritto. Di questi valori, gli avvocati sono gli ardenti difensori. È dunque necessario pro-

teggere gli avvocati perché, per citare una delle nostre sentenze, “la libertà degli avvocati di esercitare la loro professione senza ostacoli” è “uno degli elementi essenziali di ogni società democratica e una preconditione dell’effettiva applicazione della Convenzione, in particolare della garanzia dell’equo processo”. Ma la professione dell’avvocato deve anche essere protetta in ragione del servizio pubblico al quale essa concorre in maniera essenziale, cioè l’amministrazione della giustizia.

Si dice spesso che gli avvocati sono “ausiliari” della giustizia. Devo dire che non amo particolarmente questa terminologia, che mi pare riduttiva dell’effettivo ruolo degli avvocati, sia nel processo sia più in generale nella società. Credo che, come il giudice, e allo stesso titolo, l’avvocato sia *protagonista* dell’amministrazione della giustizia e, quindi, della vita democratica del Paese. Come ho già avuto l’occasione di dire, condizione necessaria per l’esistenza di una società democratica è certamente una magistratura indipendente, ma questa condizione non è sufficiente: occorre anche un’avvocatura libera.

Questo spiega come la nostra Corte abbia voluto, molto presto, sebbene il testo della Convenzione menzionasse l’avvocato solo in materia penale, estendere le garanzie contenute nell’articolo 6 della Convenzione, in particolare quelle relative all’accesso all’avvocato, alla materia civile.

Così, in una delle sue sentenze più importanti, *Airey c. Irlanda* del 9 ottobre 1979, la Corte ha considerato che il rifiuto di concedere il gratuito patrocinio a una ricorrente in un caso di separazione tra coniugi aveva violato l’articolo 6. In effetti, è logico che, anche al di fuori della sfera penale, il concorso di un avvocato sia indispensabile perché un’azione legale abbia delle possibilità di successo. Secondo la nostra Corte in questo caso irlandese la ricorrente, che non aveva personalmente i mezzi per assicurarsi i servizi di un avvocato, era stata privata del suo diritto di accesso alla giustizia. Come noi ripetiamo spesso nella nostra giurisprudenza, scopo della Convenzione è di proteggere diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi.

La Corte si è spinta anche più in là nella sua sentenza *Artico* del 13 maggio 1980, con la quale essa ha condannato il nostro Paese, l’Italia, in un caso nel quale – qui eravamo in un processo penale – l’avvocato nominato d’ufficio non aveva effettivamente svolto il suo ruolo, e le giurisdizioni italiane erano rimaste inerti, non rimpiazzandolo. Mi rendo conto che ci troviamo qui su di un terreno estremamente delicato. Primo dovere dello Stato è quello di assicurare e tutelare l’assoluta libertà dell’avvocato nello svolgimento del suo compito difensivo, e certamente lo Stato non è responsabile delle eventuali carenze e errori dell’avvocato, ma è necessario, se si vuole che la Convenzione sia rispettata, che le autorità

assicurino ai ricorrenti il godimento effettivo dei diritti loro spettanti.

Questa giurisprudenza si è mantenuta nel corso degli anni. Recentemente in un caso greco, *Vamvakas*, sentenza del 9 aprile 2015, la Corte ha affermato che vi sono delle circostanze nelle quali lo Stato ha il dovere di non rimanere passivo, quando dei problemi relativi alla difesa in giudizio di una persona sono portati all'attenzione delle autorità competenti. Se queste autorità sono informate di un problema di questo genere, esse hanno il dovere di sostituire l'avvocato che non svolge efficacemente il proprio ruolo, ovvero di costringerlo a compiere correttamente la sua missione.

Una volta che alla persona interessata sia stata assicurata l'assistenza di un difensore, occorre anche che all'avvocato siano assicurate un certo numero di garanzie convenzionali, specialmente per quanto riguarda le relazioni con i suoi clienti.

A questo proposito, la questione della riservatezza è assolutamente cruciale.

Nella sentenza *Golder c. Regno Unito* del 21 febbraio 1975, è stato consacrato il diritto al rispetto della corrispondenza del detenuto con il suo avvocato. Questo si applica sia ai detenuti che siano definitivamente condannati sia a quelli che siano in attesa di giudizio. Questi principi sono stati riaffermati in seguito dalla Corte a diverse riprese. La Corte ha sempre insistito sull'importanza della tutela della riservatezza inerente ai rapporti tra l'avvocato e il suo cliente. La corrispondenza tra avvocato e cliente non può dunque essere aperta che in casi eccezionali. Allo stesso modo, l'intercettazione telefonica delle linee di uno studio legale è stata sanzionata dalla Corte nella sentenza *Kopp c. Svizzera* del 25 marzo 1998. In questo caso la nostra Corte ha ritenuto che la legge svizzera non tenesse adeguatamente conto della necessaria riservatezza delle relazioni tra l'avvocato e il suo cliente.

Sempre in materia di riservatezza come potrei non citare il caso *Michaud c. Francia*, sentenza del dicembre 2012? Questo caso si riferiva all'obbligo fatto agli avvocati francesi di dichiarare i loro "sospetti" relativi ad attività di riciclaggio eventualmente realizzate dai loro clienti. Il ricorrente, egli stesso avvocato, riteneva che quest'obbligo, risultante dalla trasposizione di direttive europee, entrava in contraddizione con l'articolo 8 della Convenzione, che protegge tra l'altro la riservatezza delle comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente.

La Corte ha riaffermato l'importanza della riservatezza di queste comunicazioni e del segreto professionale degli avvocati. Tuttavia in questo caso essa ha ritenuto che l'obbligo di dichiarazione del "sospetto", tra l'altro limitato all'attività di consulenza extragiudiziaria dell'avvocato, perseguisse il fine legittimo della difesa dell'ordine e quello della prevenzione dei reati, poiché esso era diretto a lottare contro il riciclaggio dei capitali e i reati associati a questo fenomeno e si doveva considerare necessario per raggiungere questo scopo.

La Corte ha quindi ritenuto che quest'obbligo di dichiarazione dei "sospetti" non implicasse un'ingerenza sproporzionata sul segreto professionale. La Corte ha tenuto conto, nel giungere a questa conclusione, del filtro previsto dalla legge francese a protezione del segreto professionale, filtro consistente nelle modalità di esecuzione dell'obbligo di dichiarazione, che gli avvocati sono tenuti ad effettuare non direttamente all'amministrazione, bensì al Presidente del Consiglio dell'Ordine, il *bâtonnier*, al quale spettano le comunicazioni con le autorità.

Altra importantissima garanzia è quella che riguarda lo studio legale. Lo studio degli avvocati è e deve rimanere un luogo protetto.

A partire dalla sentenza *Niemietz c. Germania* del 16 dicembre 1992, la protezione del domicilio, assicurata dall'articolo 8, è stata estesa allo studio dell'avvocato. Questo caso riguardava una perquisizione effettuata in uno studio legale. La Corte ha considerato che le nozioni di vita privata e di domicilio di cui all'articolo 8 non escludevano la vita professionale.

La Corte si è soffermata sul ruolo particolare dell'avvocato. Vorrei citare questa sentenza importante, che dice: "è opportuno ricordare che, nel caso di un avvocato, una tale intrusione può ripercuotersi sulla buona amministrazione della giustizia e quindi sui diritti garantiti dall'articolo 6".

Si vede quindi a che punto, per riprendere l'espressione utilizzata dalla Corte nella sentenza *Casado Coca c. Spagna* del 24 novembre 1994, la Corte tiene conto dello *status* specifico dell'avvocato. Questo non significa, beninteso, che lo studio di un avvocato sia un luogo sacro o inviolabile, ma se delle perquisizioni sono possibili, questo dovrà avvenire nell'osservanza di un certo numero di garanzie. In questo contesto la Corte valuta ad esempio se sia prevista la presenza del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo rappresentante.

La Corte dunque, conformemente alla sua missione, procede a un esame caso per caso. Un esempio recente è la sentenza pronunciata nel caso *Servulo ed altri c. Portogallo*, del 3 settembre 2015. In questo caso, la Corte ha ritenuto che il sequestro di dati elettronici in uno studio legale era stato compensato da garanzie processuali tali da permettere di prevenire atti abusivi o arbitrari e di proteggere il segreto professionale degli avvocati.

Per converso, la Corte è giunta ad una diversa conclusione in un altro caso recente, *Vinci c. Francia*, del 2 aprile 2015, che ha visto la Francia condannata a causa del sequestro di documenti informatici. La Corte è giunta ad affermare una violazione specialmente in base al motivo che nella fattispecie, anche se i ricorrenti si erano rivolti alla giurisdizione competente, cioè il giudice delle libertà e della detenzione, facendo valere che tra i documenti trattenuti dagli inquirenti vi era la presenza di corrispondenza con un avvocato, lo stesso giudice si era limi-

tato verificare la regolarità del quadro formale del sequestro, senza procedere ad un esame concreto, che invece si imponeva, della sua necessità.

È ben chiaro che la Corte non fa nessuna distinzione tra le diverse categorie di corrispondenza dell'avvocato. Una protezione globale è assicurata per tutte le lettere e altre comunicazioni scambiate anche con i moderni mezzi digitali.

Un'altra questione di cruciale importanza è quella del momento dell'intervento dell'avvocato per l'assistenza alle persone arrestate. A partire da quale tappa procedurale si deve considerare indispensabile la presenza dell'avvocato?

C'è una sentenza molto nota della nostra Corte, *Salduz c. Turchia*, del 27 novembre 2008, che ha stabilito il principio secondo cui l'articolo 6 esige che l'accusato possa beneficiare dell'assistenza di un avvocato già dai primi interrogatori della polizia, una sentenza che ha profondamente modificato la pratica della polizia, soprattutto in Francia, dove la Corte di cassazione ha immediatamente adottato questa giurisprudenza, senza attendere un caso francese.

Non posso chiudere questa panoramica della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul ruolo dell'avvocato senza accennare alle garanzie derivanti dall'articolo 10 della Convenzione, che tutela la libertà di espressione.

A partire dalla sua sentenza *Casado Coca*, la Corte ha ricordato la natura specifica della professione di avvocato e ha precisato che nella sua qualità, "egli beneficia del monopolio e dell'immunità di difesa, ma deve dare prova di discrezione, di onestà e di dignità nella sua condotta".

È chiaro che la libertà di espressione degli avvocati è protetta dall'articolo 10, ma c'è una differenza rispetto alla protezione che la stessa norma accorda, secondo la giurisprudenza, ai giornalisti, che noi consideriamo i "cani da guardia della democrazia", secondo l'espressione che la nostra Corte ha forgiato e che ha fatto il giro del mondo. Evidentemente, nelle aule di giustizia la libertà di espressione è totale. Al di fuori dell'aula, la libertà di espressione, che resta protetta, non può essere senza limiti. Si tratta, come sempre, di una questione di equilibrio da assicurare tra i differenti interessi che entrano in gioco: il diritto del pubblico di essere informato sulle questioni che riguardano il funzionamento dell'istituzione giudiziaria, l'imperativo di una buona amministrazione della giustizia e, infine, ma, ovviamente, non meno importante, la libertà di espressione dell'avvocato.

Una sentenza importante è quella resa nel caso *Morice c. Francia* del 23 aprile 2015. Questo caso riguardava la condanna penale di un avvocato, a causa di sue affermazioni riportate dalla stampa, per diffamazione ai danni di un giudice istruttore. La Corte ha ritenuto che le affermazioni dell'avvocato non avessero oltrepassato i limiti del diritto garantito dall'articolo 10, in particolare perché esse riguardavano un tema di interesse generale, cioè il funzionamento della giustizia.

Tuttavia, la Corte ha precisato che non si potrebbe assimilare un avvocato a un giornalista perché egli non è un testimone esterno il cui compito è di informare il pubblico, ma, al contrario, è una persona direttamente implicata nel funzionamento della giustizia e nella difesa di una parte. Inoltre, la Corte ha insistito sull'importanza di preservare l'autorità del potere giudiziario e di vegliare sul rispetto reciproco tra magistrati e avvocati.

* * *

Come si vede, è un esercizio difficile quello condotto dalla Corte nei casi che ad essa sono sottoposti. Tuttavia, se si tenta di tracciare un bilancio globale, sono convinto che, grazie alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il ruolo dell'avvocato sia stato considerevolmente rafforzato nei sistemi processuali dei Paesi europei.

Di questo sono personalmente molto contento e credo che questo risultato spieghi la scelta della Camera civile di annoverarmi tra i suoi Soci d'onore. Credo che questa scelta esprima la determinazione della Camera civile a includere i diritti umani tra le sue priorità.


Vorrei ancora dire che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è un testo breve. Sulla base di queste poche righe la nostra Corte, nei quasi sessant'anni della sua esistenza, ha tracciato le grandi linee del diritto all'equo processo e del diritto al rispetto della vita privata ed è intervenuta in settori nuovi, come la bioetica, l'educazione o l'ambiente. Essa ha affermato la propria giurisprudenza in materia di protezione dei diritti degli stranieri e delle minoranze. Tutto questo è stato possibile grazie agli avvocati che hanno sollevato queste questioni, prima davanti ai giudici nazionali e poi a Strasburgo.

Signore e signori,

la Convenzione appartiene a tutti noi. È un patrimonio europeo che occorre difendere e preservare. Ma direi che la Convenzione appartiene in modo speciale agli avvocati. È agli avvocati che spetta di far vivere questo testo invocandolo dinanzi ai giudici interni e poi a Strasburgo.

Il futuro del sistema europeo di protezione dei diritti umani riposa sull'impegno dei giudici nazionali e di quelli europei, ma è certo che, senza un eguale impegno degli avvocati, e sono lieto di porre l'accento sull'importanza di questa comune responsabilità, esso non potrà vivere e progredire.

Vi ringrazio per l'attenzione.



ANTONIO DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI

CONCLUSIONI

Sigg.ri Partecipanti,

il Presidente Raimondi ha voluto esordire con un ringraziamento di coloro che lo hanno scelto come Socio d'Onore della Camera degli Avvocati civili di Napoli; è stato un gesto di quella cortesia che lo caratterizza, e che ha contribuito a farlo apprezzare da tutti, ma io penso che dobbiamo essere noi, tutti noi, a ringraziare lui per avere accettato.

Io credo, infatti, che costituisca un motivo di orgoglio – e conseguentemente un'assunzione di responsabilità – per l'intera avvocatura napoletana, e non per la sola Camera civile, la circostanza che persone come il Presidente Raimondi oggi ed il Prof. Casavola ieri, abbiano dapprima aderito all'invito dell'Associazione che mi onoro di rappresentare, e poi espresso, su di noi avvocati, parole che è riduttivo definire lusinghiere.

Per questo, con gli Amici del Direttivo, gli Avvocati Riccardo Sgobbo, Pasquale Lambiase, Valeria di Rienzo, Franco Iodice D'Enza, Fabio Cardarelli, Mara Messina, Chiara Silvestri, Maria Paola Sabbatino, Giuseppe Sparano, Donatella Alvino e Mario Bilancio e con tutti i Soci fondatori della Camera, voglio ringraziare il Presidente Raimondi; anche perché, come era già accaduto per quella del Prof. Casavola, la sua designazione ha prodotto un piccolo miracolo: alcune decine di avvocati di razza, raccolti nell'assemblea dei Fondatori, hanno ascoltato la proposta di designazione del Socio d'Onore, con la relativa motivazione, e nessuno di loro ha avvertito la necessità di suggerirmi una parola più efficace, una espressione più appropriata, una sintesi più brillante.

Potenza del prestigio personale di personaggi di tale spessore.

Trarre delle conclusioni, dopo relazioni così impegnative, è compito superiore alle mie forze, che per fortuna il Prof. Casavola si è dichiarato disposto ad accollarsi lui; per questo, mi limiterò a sottoporvi alcune riflessioni suscitate da quel che ho ascoltato oggi, e prima ancora dalla lettura di alcune delle sentenze alla cui deliberazione il Presidente Raimondi ha partecipato, sentenze che mi hanno consenti-

to di mettere a fuoco qual è la differenza che intercorre tra l'autorità che costringe con l'asserzione basata sulla forza dell'ordinamento (sto citando da un documento ufficiale in tema di funzione della motivazione delle sentenze di ultima istanza) e l'autorevolezza che convince con la serietà e la sobrietà delle argomentazioni.

Nel suo intervento di oggi, il Presidente Raimondi ci ha sottolineato, tra l'altro, l'importanza della tutela dei diritti umani.

Quando si parla di tutela dei diritti umani, la mente corre a situazioni sciocanti, come quelle dei colleghi pakistani, ai quali pochi giorni fa abbiamo potuto testimoniare la nostra solidarietà, grazie al Consiglio dell'Ordine ed alla Commissione per quei diritti, cui va anche per questo il mio ringraziamento.

Ma il problema della tutela dei diritti umani, amici miei, non è confinato in paesi esotici e lontani: è un problema anche nostro.

I diritti umani non sono rispettati, a mio parere – e spigolo a caso tra vicende di cui si è dovuta occupare la Corte, del cui Collegio il Presidente Raimondi faceva parte – in un paese in cui viene espressamente qualificato come “tortura” quel che la forza pubblica ha commesso in una scuola in cui avevano trovato rifugio dei manifestanti, forse violenti; i diritti umani non sono rispettati in un paese in cui la normativa sulle unioni civili è intervenuta soltanto dopo una condanna della Corte; i diritti umani non sono rispettati in un paese in cui i detenuti vengono ammassati in carceri nelle quali dispongono più o meno dello stesso spazio destinato ai polli da batteria; non sono rispettati, proprio qui da noi in Campania, in un paese in cui la vita privata di popolazioni intere (badate, la vita, non la salute: quel che la Corte ha risarcito in quel caso lì, in realtà, è un danno di tipo esistenziale) è stata violata dall'assurda gestione del ciclo dei rifiuti; non sono rispettati in un paese che respinge i migranti in Libia, senza preoccuparsi di quella che potrà essere la loro sorte lì; non sono rispettati, in un paese in cui la forza, basata sulle risorse economiche o su relazioni di dubbia liceità, prevale sul rispetto della legge, e in modo tanto spudorato da avermi dato la sensazione di aver colto, nell'argomentare come sempre pacato della Corte, un moto di indignazione; non sono rispettati, in un paese in cui – e qui ci avviciniamo al settore che ci riguarda più da vicino – a coloro che hanno subito quella compressione dei loro diritti (mi riferisco ai migranti, alle nostre popolazioni colpite dalla crisi dei rifiuti, alle coppie omosessuali) l'ordinamento italiano non riconosce degli strumenti efficaci di tutela giudiziaria.

Mi ha fatto molto riflettere apprendere che il nostro Paese è stato ripetutamente condannato per non aver garantito strumenti giudiziari di reazione e efficaci e/o processi equi, a seconda che fosse stata dedotta la violazione dell'art. 13 o dell'art. 6 della Convenzione.

Mi ha fatto molto riflettere perché la Corte – che più volte ha avuto cura di precisare di non essere un giudice di quarto grado, e dunque di avere il compito di valutare la eventuale violazione di garanzie processuali, ma non i fatti che sono stati sottoposti al giudice nazionale, e che ne hanno determinato la decisione – mi pare abbia, nei suoi molteplici e sempre equilibrati interventi sul tema delle garanzie nei processi, dato un’indicazione assai precisa, chiarendo che la Giustizia costituisce un limite di liceità persino all’esercizio del potere legislativo, e neppure quest’ultimo può disattendere le ripetute esortazioni che provengono dai supremi Tribunali italiani, ed in primo luogo, naturalmente, dalla Corte costituzionale: lo Stato, è un’entità unitaria, nella quale etica, politica e diritto devono trovare una loro sintesi, e non una somma di poteri tra di loro separati e spesso, purtroppo, contrapposti.

Mi pare che, in questo modo, la Corte europea – e con essa il Presidente Raimondi che la presiede, e ne è da tempo componente: e noi abbiamo inteso onorare entrambi, e non solo la istituzione – svolga un compito che è poco definire cruciale: quello di evitare che la legalità possa divergere dalla Giustizia.

Un tema assai delicato, quello della Giustizia, scritta con la lettera maiuscola; delicato e, forse, oggi passato di moda: oggi si punta ad una Giustizia efficiente, piuttosto che ad una Giustizia giusta, perché si spera di far così aumentare il PIL, quel PIL che – come ebbe giustamente a dire nel 1968 uno dei padri del sogno americano – “... non “comprende l’intelligenza del nostro dibattere, o l’onestà dei pubblici dipendenti, non “tiene conto né della Giustizia dei nostri Tribunali, né dell’equità nei rapporti tra noi: “misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere “vissuta”.

Per noi avvocati, quello dei rapporti tra legalità e Giustizia è un tema delicato, destinato a diventarlo sempre di più perché noi oggi siamo chiamati a dare alla amministrazione della Giustizia un contributo che rispetto al passato è più importante, e deve quindi essere più responsabile: come giustamente sottolineò in questa sala, il Prof. Casavola, nel delineare la funzione dell’avvocato come leader sociale, oggi “la “giurisprudenza soverchia per la sua creatività interpretativa la legislazione. E sempre “più nelle sentenze dei giudici si trasferisce il contributo argomentativo delle memorie “degli avvocati”.

Noi oggi creiamo il diritto, non ci limitiamo più ad applicarlo: quando la Corte costituzionale ha elaborato la categoria del cd. diritto vivente – intendendo per tale l’interpretazione che della norma danno le giurisdizioni superiori – cos’altro ha fatto se non riconoscere che, ormai, l’attività giudiziaria è divenuta essa stessa fonte di diritto?

E mi sembra evidente che, se noi oggi contribuiamo a creare il diritto, e non ci limitiamo ad applicarlo, il problema della Giustizia di quel che facciamo diventa un problema con il quale dobbiamo fare i conti: ci ha giustamente ammonito, il Presidente Raimondi, che la credibilità di un'istituzione giudiziaria costituisce una grande responsabilità per tutti coloro che vi operano.

Costituisce una grande responsabilità per i Giudici, perché non giova alla credibilità dell'istituzione cui sono intestate le loro sentenze, la continua, spasmodica ricerca del provvedimento sensazionale, che poi viene trasmesso, più o meno contestualmente al suo deposito in Cancelleria, ai siti specializzati nell'informazione giuridica, al fine di amplificarne la notorietà: come ci è stato correttamente ricordato nella sentenza della Corte Scoppola (3) un giudice che voglia essere credibile, quand'anche non vincolato allo stare decisis “non si discosta senza un valido motivo dai suoi precedenti “nell'interesse della sicurezza giuridica, della prevedibilità, e dell'uguaglianza davanti alla legge”.

E costituisce una grave responsabilità per noi, perché siamo noi i custodi di quella libertà nell'esercizio del nostro lavoro che il Presidente Raimondi – al quale voglio rivolgere un ringraziamento ulteriore per averlo definito “missione” – ha precisato essere “una preconditione della garanzia dell'equo processo”.

È ovvio che In Italia, a differenza di quanto accade agli sventurati Colleghi di altre Nazioni, gli avvocati non vengono uccisi, o incarcerati; non per reati di opinione, almeno; ma la libertà può subire altri condizionamenti, magari più subdoli, ma forse proprio per questo più insidiosi, e spetta a noi cercare di resistervi.

Vedete, io credo che – come molto tempo fa ebbe a dire uno scrittore famoso – qualsiasi commerciante, per quanto abile sia a comprare la sua merce a buon prezzo per poi rivenderla cara, deve preoccuparsi che il suo commercio possa svolgersi liberamente; ma noi – come non ci stanchiamo mai di ripetere, a mio parere con ragione – non siamo commercianti: noi siamo avvocati, e se rivendichiamo uno status giuridico per alcuni aspetti diverso rispetto a quello dell'impresa, dobbiamo anche essere consapevoli che uno status giuridico si compone di diritti, ma pure di doveri.

Il primo di questi doveri, a mio parere, oggi è quello di rifiutare che, in nome di una supposta maggiore efficienza, la nostra libertà possa essere vincolata da quelle finalità esclusivamente lucrative che ci si vorrebbe imporre attraverso la introduzione di soci di mero capitale, destinati inevitabilmente a creare prima o poi un contrasto stridente tra quel che la deontologia esige, e quel che il contratto sociale impone.

Ma non basta; noi – tutti noi – abbiamo anche il dovere di adoperarci per ridurre, e possibilmente eliminare, il più subdolo dei condizionamenti: quello derivante dallo stato di bisogno.

Molti, troppi avvocati – ed in primo luogo i nostri giovani, rinchiusi in un recinto di speranze senza sbocco – versano oggi in condizioni difficili, e per questo capita che lo stesso rapporto di clientela si traduca in una forma di condizionamento.

Spetta a noi avvocati, se davvero vogliamo garantire l'esercizio libero e dignitoso della professione in genere a tutti, e non soltanto ad alcuni privilegiati, porci il problema di costoro, e soprattutto di quei giovani ai quali dovremo passare il testimone: se vogliamo essere qualcosa di diverso – diverso, non necessariamente meglio – delle imprese commerciali, dobbiamo dimostrarlo partendo dalla concorrenza tra noi, e non dall'orgogliosa – e peraltro giustificata – rivendicazione della nostra specificità.

Noi stiamo rischiando una frattura generazionale che va ricomposta, prima che sia troppo tardi; ed io credo che esista un solo modo per ricomporla: quello di adoperarsi, noi avvocati, per assicurare a tutti delle opportunità eque di accesso alla professione e quindi – è inutile discettare dei massimi sistemi – a quegli incarichi che, per noi, costituiscono il mezzo di sussistenza.

Ad esempio, forse potrebbe valere la pena di riflettere su di una rinuncia, da parte dei più fortunati tra noi, a quelle convenzioni sui compensi che tanto disprezziamo, per fare spazio ai più giovani.

La concorrenza, tra i liberi professionisti, è sempre esistita, e sempre esisterà; ma se vogliamo che la nostra professione sia davvero una "missione", come la ha definita il Presidente Raimondi (e molti grandi Avvocati prima di lui) occorre che la concorrenza, tra di noi, sia valorizzazione del merito.

So perfettamente che è assai difficile, e che raccogliere una sfida del genere richiede molto coraggio; ma io credo che la pratica dell'avvocatura un po' di coraggio lo richieda: la missione forense non appartiene agli ignavi, disse molti anni fa un grande Avvocato napoletano che si chiamava Vittorio Botti.

E per questo mi auguro che l'avvocatura napoletana – naturalmente, unitamente ai Magistrati, con i quali, nel rispetto dei reciproci ruoli, e nella dialettica delle rispettive posizioni, condividiamo la responsabilità della credibilità delle nostre istituzioni giudiziarie – voglia raccogliere l'esortazione che il Presidente Raimondi ci ha rivolto a garantire la libertà dell'esercizio della professione, anche individuando gli strumenti necessari ad assicurare le pari opportunità – secondo una terminologia oggi assai attuale – a tutti e soprattutto ai nostri giovani: forse, anche con il loro contributo, potrebbe partire da qui la ricerca di codici di regolamentazione – tanto al nostro interno, quanto all'esterno – che garantiscano quel risultato, che credo sarebbe utile a tutti, perché io penso che molti di coloro che debbono assegnare incarichi avrebbero piacere di poter fare affidamento su dei criteri trasparenti e condivisi.

Ed inoltre, la esistenza di criteri trasparenti e condivisi, io penso, sarebbe utile anche sotto altri profili: potrebbe arrestare quella gara al massimo ribasso che negli appalti è vietata, perché alla lunga danneggia in primo luogo la committenza, e contemporaneamente potrebbe aiutare qualcuno a capire che il compenso degli avvocati non costituisce un'elemosina, la cui misura va stabilita in base alla generosità di chi la elargisce, ma è il corrispettivo di un lavoro svolto, che deve essere commisurato alla sua quantità e qualità sulla base di parametri che hanno un valore normativo, troppo spesso dimenticato.

Anche per i suggerimenti sulla libertà che mi hanno stimolato queste riflessioni, affastellate più o meno alla rinfusa, a nome della Camera civile, e mio personale, voglio ringraziare il Presidente Raimondi, nella speranza che il titolo onorario dell'iscrizione tra i propri Soci non impedisca al sodalizio ed all'Avvocatura napoletana tutta, di poter continuare a fare affidamento sulle sue preziose esortazioni: Socio d'onore, per noi, significa che la Camera si onora annoverarlo tra i propri soci, e non già che l'iscrizione è soltanto onoraria.

Vi ringrazio per la Vostra attenzione.



Finito di stampare a Napoli
nel mese di giugno 2018
presso le Officine Grafiche Francesco Giannini e Figli S.p.A.